SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 giugno 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero della difesa

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 giugno 2023, n. **77**.

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Council of Europe Treaty Series - No. 207

Additional Protocol to the European Charter of Local Self-Government on the right to participate in the affairs of a local authority

Utrecht, 16.XI.2009

Preamble

The member States of the Council of Europe, signatories to this Additional Protocol to the European Charter of Local Self-Government (hereinafter referred to as “the Charter”, ETS No. 122),

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity between its members for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are their common heritage;

Considering that the right to participate in the conduct of public affairs is one of the democratic principles that are shared by all member States of the Council of Europe;

Considering that the evolution in member States has shown the pre-eminent importance of this principle for local self-government;

Considering that it would be appropriate to supplement the Charter with provisions guaranteeing the right to participate in the affairs of a local authority;

Bearing in mind the Council of Europe Convention on Access to Official Documents, adopted by the Committee of Ministers on 27 November 2008;

Bearing in mind also the Declaration and the Action Plan adopted at the 3rd Summit of Heads of State and Government of the Council of Europe (Warsaw, 16 to 17 May 2005),

Have agreed as follows:

Article 1 – Right to participate in the affairs of a local authority

1 The States Parties shall secure to everyone within their jurisdiction the right to participate in the affairs of a local authority.

2 The right to participate in the affairs of a local authority denotes the right to seek to determine or to influence the exercise of a local authority's powers and responsibilities.

3 The law shall provide means of facilitating the exercise of this right. Without unfairly discriminating against any person or group, the law may provide particular measures for different circumstances or categories of persons. In accordance with the constitutional and/or international obligations of the party, the law may, in particular, provide for measures specifically limited to voters.
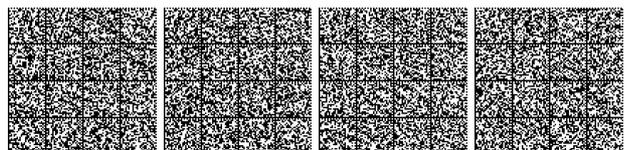
4.1 Each Party shall recognise by law the right of nationals of the party to participate, as voters or candidates, in the election of members of the council or assembly of the local authority in which they reside.

4.2 The law shall also recognise the right of other persons to so participate where the party, in accordance with its own constitutional order, so decides or where this accords with the party's international legal obligations.

5.1 Any formalities, conditions or restrictions to the exercise of the right to participate in the affairs of a local authority shall be prescribed by law and be compatible with the party's international legal obligations.

5.2 The law shall impose such formalities, conditions and restrictions as are necessary to ensure that the ethical integrity and transparency of the exercise of local authorities' powers and responsibilities are not jeopardised by the exercise of the right to participate.

5.3 Any other formalities, conditions or restrictions must be necessary for the operation of an effective political democracy, for the maintenance of public safety in a democratic society or for the party to comply with the requirements of its international legal obligations.

Article 2 – Implementing measures for the right to participate

1 The Parties shall take all such measures as are necessary to give effect to the right to participate in the affairs of a local authority.

2 These measures for the exercise of the right to participate shall include:

i empowering local authorities to enable, promote and facilitate the exercise of the right to participate set out in this Protocol;

ii securing the establishment of:

a procedures for involving people which may include consultative processes, local referendums and petitions and, where the local authority has many inhabitants and/or covers a large geographical area, measures to involve people at a level close to them;

b procedures for access, in accordance with the Party's constitutional order and international legal obligations, to official documents held by local authorities;

c measures for meeting the needs of categories of persons who face particular obstacles in participating; and

d mechanisms and procedures for dealing with and responding to complaints and suggestions regarding the functioning of local authorities and local public services;

iii encouraging the use of information and communication technologies for the promotion and exercise of the right to participate set out in this Protocol.

3 The procedures, measures and mechanisms may be different for different categories of local authorities, having regard to their size and competences.

4 In the planning and decision-making processes concerning measures to be undertaken to give effect to the right to participate in the affairs of a local authority, local authorities shall be consulted insofar as possible, in due time and in an appropriate way.

Article 3 – Authorities to which the Protocol applies

This Protocol applies to all the categories of local authorities existing within the territory of the Party. However, each State may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, specify the categories of local or regional authorities to which it intends to confine the scope of the Protocol or which it intends to exclude from its scope. It may also include further categories of local or regional authorities within the scope of the Protocol by subsequent notification to the Secretary General of the Council of Europe.

Article 4 – Territorial application

1 Any State may at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, specify the territory or territories to which this Protocol shall apply.

2 Any Party may at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Protocol to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 5 – Signature and entry into force

1 This Protocol shall be open for signature by the member States of the Council of Europe signatories to the Charter. It is subject to ratification, acceptance or approval. A member State of the Council of Europe may not ratify, accept or approve this Protocol unless it has, simultaneously or previously, ratified, accepted or approved the Charter. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

2 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which eight member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of paragraph 1.

3 In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 6 – Denunciation

1 Any Party may at any time denounce this Protocol by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.
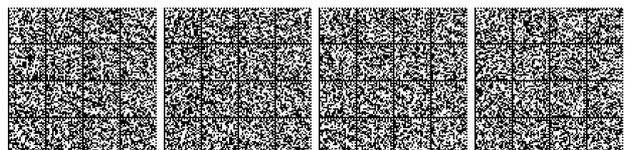
Article 7 – Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe of:

a any signature;

b the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

c any date of entry into force of this Protocol in accordance with Article 5;

d any notification received in application of the provisions of Article 3;

e any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Utrecht, on the 16th day of November 2009, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

Traduzione

Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale
sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari del presente Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale (di seguito denominata «Carta»),

considerato che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che sono il loro patrimonio comune;

considerato che il diritto dei cittadini di partecipare alla gestione degli affari pubblici fa parte dei principi democratici comuni a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa;

considerato che l'evoluzione negli Stati membri ha mostrato l'importanza capitale di tale principio per l'autonomia locale;

considerato che sarebbe opportuno arricchire la Carta con disposizioni che garantiscano il diritto di partecipare alla gestione degli affari pubblici delle collettività locali;

tenuto conto della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali approvata dal Consiglio dei ministri il 27 novembre 2008;

tenuto conto della Dichiarazione e del Piano d'azione adottati al terzo Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa (Varsavia, 16 e 17 maggio 2005),

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Diritto di partecipare agli affari delle collettività locali

1. Le Parti contraenti garantiscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione il diritto di partecipare agli affari di una collettività locale.

2. Il diritto di partecipare agli affari di una collettività locale consiste nel diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze di una collettività locale.
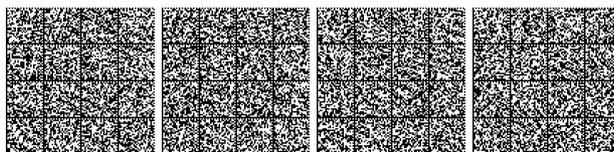
3. La legge stabilisce le misure per facilitare l'esercizio di questo diritto. Senza discriminare in maniera ingiustificata persone o gruppi, la legge può prevedere misure specifiche adeguate a determinate situazioni o categorie di persone. In accordo con gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato contraente, la legge può in particolare prevedere misure specifiche riservate ai soli elettori.

4.1 Ciascuna Parte contraente riconosce per legge ai suoi cittadini il diritto di partecipare, in qualità di elettori o candidati, all'elezione di membri del consiglio o dell'assemblea della collettività locale in cui risiedono.

4.2 La legge riconosce inoltre il diritto di partecipare anche ad altre persone, nella misura in cui la Parte contraente lo decide conformemente al proprio ordinamento costituzionale o ai propri obblighi giuridici internazionali.

5.1 Formalità, condizioni o restrizioni all'esercizio del diritto di partecipare agli affari di una collettività locale devono essere previste dalla legge ed essere compatibili con gli obblighi giuridici internazionali della Parte contraente.

5.2 La legge stabilisce le formalità, le condizioni e le restrizioni necessarie a garantire che l'esercizio del diritto di partecipare non comprometta l'integrità etica e la trasparenza nell'esercizio delle competenze delle collettività locali.

5.3 Qualsiasi altra formalità, condizione o restrizione deve essere necessaria al funzionamento di un regime politico davvero democratico, al mantenimento della sicurezza pubblica in una società democratica o al rispetto delle esigenze degli obblighi internazionali della Parte contraente.

Art. 2.

Misure per l'attuazione del diritto di partecipare

1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure necessarie a permettere l'esercizio effettivo del diritto di partecipare agli affari delle collettività locali.

2. Le misure riguardanti il diritto di partecipare includono:

i. il conferimento alle collettività locali della competenza di permettere, promuovere e facilitare l'esercizio del diritto di partecipare enunciato nel presente Protocollo;

ii. l'effettiva definizione di:

a) procedure di partecipazione della popolazione che possono includere procedure di consultazione, *referendum* locali e petizioni e, se la collettività locale è fortemente popolata o geograficamente molto estesa, misure per una partecipazione di prossimità,

b) procedure, conformi all'ordine costituzionale e agli obblighi giuridici internazionali della Parte contraente, per l'accesso ai documenti ufficiali che si trovano presso le collettività locali,

c) misure per tenere conto dei bisogni delle categorie di persone che incontrano particolari ostacoli alla partecipazione, e

d) meccanismi e procedure per il trattamento e la risposta a reclami e suggerimenti in merito al funzionamento delle collettività locali e dei servizi pubblici locali;

iii. l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la promozione e l'esercizio del diritto di partecipare enunciato nel presente Protocollo.

3. Le procedure, le misure e i meccanismi possono differire in base al tipo di collettività locale, a seconda delle dimensioni e delle competenze.

4. Le collettività locali sono consultate per quanto possibile, in tempo utile ed in maniera appropriata, nel corso dei processi di pianificazione e di decisione riguardanti le misure da adottare per permettere l'esercizio effettivo del diritto di partecipare agli affari di una collettività locale.

Art. 3.

Collettività a cui si applica il Protocollo

Il presente Protocollo si applica a tutte le categorie di collettività locali sul territorio della Parte contraente. Tuttavia, ciascuna Parte contraente, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, può designare le categorie di collettività locali e regionali alle quali intende limitare il campo di applicazione o che intende escludere dal campo di applicazione del presente Protocollo. Essa può anche includere altre categorie di collettività locali o regionali nel campo di applicazione del Protocollo, mediante ulteriore notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 4.

Applicazione territoriale

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indicare il o i territori in cui si applica il presente Protocollo.

2. Ciascuna Parte contraente può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a ogni altro territorio designato nella dichiarazione. Il Protocollo entra in vigore in tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione resa in virtù del paragrafo 1 o 2 può essere ritirata, per quanto riguarda i territori indicati in tale dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 5.

Firma ed entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Carta. È sottoposto a ratifica, accettazione e approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo soltanto se ha precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Carta. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale otto Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano espresso il loro consenso a essere vincolati dal Protocollo, in conformità alle norme del paragrafo precedente.

3. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 6.
Denuncia

1. Ogni Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento il presente Protocollo mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Art. 7.
Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

a) ogni firma;

b) ogni deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;

c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo, in conformità all'articolo 5;

d) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3;

e) ogni altro atto, notifica o comunicazione in relazione al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Utrecht il 16 novembre 2009, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invia copia autenticata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 332):

Presentato dalla Senatrice Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri il 16 novembre 2022.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 17 gennaio 2023, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 4ª (Politiche dell'Unione europea) e 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 15 febbraio 2023.

Esaminato in Aula e approvato il 21 febbraio 2023.

Camera dei deputati (atto n. 916):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 27 febbraio 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).
Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l'8 e il 28 marzo 2023.

Esaminato in Aula il 29 maggio 2023 e approvato definitivamente il 30 maggio 2023.

23G00084

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Castiglione di Sicilia e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Castiglione di Sicilia (Catania) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 12 giugno 2022;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2023 alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;
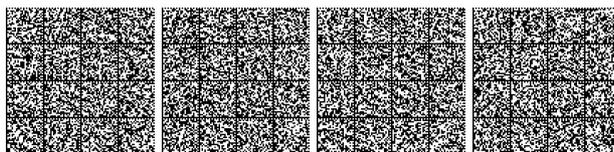
Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castiglione di Sicilia (Catania) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Castiglione di Sicilia (Catania) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Maria Salerno - viceprefetto;

dott. Fulvio Alagna - viceprefetto aggiunto;

dott.ssa Mirella Portaro - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 25 maggio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2023
Reg. n. 1971

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Castiglione di Sicilia (Catania), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 12 giugno 2022, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione locale, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Dalle risultanze di un attento monitoraggio condotto sull'ente locale, basato anche sulle informazioni fornite dalle forze di polizia e sugli approfondimenti operati dal locale centro operativo della direzione investigativa antimafia, riguardanti gli amministratori eletti e i componenti dell'apparato burocratico comunale, sono emerse possibili forme di condizionamento dell'amministrazione locale da parte di organizzazioni criminali operanti sul territorio di Castiglione di Sicilia. Pertanto, il prefetto di Catania, con decreto del 29 luglio 2022, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune per gli accertamenti di rito, attività ispettiva che è stata poi prorogata per ulteriori tre mesi ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine della predetta indagine, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Catania, sentito nella seduta del 24 febbraio 2023 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore distrettuale antimafia, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

La relazione prefettizia pone innanzitutto in rilievo il contesto territoriale nel quale è inserito il territorio di Castiglione di Sicilia, di evidente interesse per le associazioni a delinquere di tipo mafioso, i cui gruppi locali sono storicamente legati ad una delle famiglie mafiose di «cosa nostra» egemone sul versante jonico pedemontano del catanese, come accertato anche giudizialmente in numerose sentenze passate in giudicato che hanno ricostruito l'operatività di quelle cosche criminali sin dagli anni duemila.

L'attuale amministrazione comunale è in assoluta continuità politica e gestionale con la precedente, essendo guidata dallo stesso sindaco e nella quale sono stati confermati molti amministratori già eletti o nominati nella consiliatura precedente. La commissione di accesso ha perciò ritenuto di estendere l'azione ispettiva a tutto l'arco temporale «delle due sindacature», e quindi a decorrere dall'anno 2017.

L'organo ispettivo, muovendo la sua attività dalle informazioni fornite dalle forze di polizia, ha quindi posto in evidenza i rapporti e le cointeressenze sussistenti tra una parte dell'apparato politico e burocratico comunale con esponenti del locale crimine organizzato. In particolare, viene riferito di un intrecciato e fitto «tessuto relazionale, costituito da rapporti di parentela e di affinità, fra gli amministratori e soggetti gravati da condanne per associazione di stampo mafioso» che riguardano alcuni degli assessori e dei consiglieri comunali, eletti o nominati nelle due ultime consiliature sia nelle file della maggioranza che della minoranza consiliare. Relazioni personali riferite a soggetti «chiave» dell'amministrazione comunale dalle quali non è esente il primo cittadino, controllato già nel giugno 2017, all'indomani delle elezioni amministrative, in compagnia di un noto esponente della cosca locale; peraltro, riferisce il prefetto, che il predetto soggetto controindicato è sempre stato una costante presenza nelle dinamiche politiche e amministrative del Comune di Castiglione di Sicilia. Rapporti tra amministratori locali ed esponenti della criminalità organizzata di cui il primo cittadino era perfettamente a conoscenza e che il prefetto di Catania valuta così intensi da poter essere considerati «elemento sintomatico del plausibile sviamento dal perseguimento dell'interesse pubblico nell'azione amministrativa, in favore di quello mafioso».

La commissione prefettizia evidenzia come tali stretti e ininterrotti rapporti tra amministratori comunali e criminalità organizzata, peraltro rilevati anche in periodi precedenti alle due ultime consiliature, si riflettono ed interferiscono sulle funzioni pubbliche esercitate, come è avvenuto nel caso (esemplificativamente segnalato dal prefetto di Catania e che meglio sarà precisato in seguito) di percezione di contributi elargiti dall'agenzia per le erogazioni in agricoltura; così anche in favoritismi verso attività commerciali ed imprenditoriali.

Il prefetto di Catania formula analoghe considerazioni anche per una parte del personale comunale le cui relazioni parentali dimostrano in tutta evidenza la permeabilità dell'ente locale agli interessi della criminalità organizzata; inoltre, viene sintomaticamente posta in rilievo la circostanza che durante l'intero periodo dell'accesso ispettivo il personale assegnato ai diversi uffici comunali non ha mai offerto piena collaborazione alla commissione d'indagine, «mantenendo un atteggiamento dilatorio nella consegna della documentazione richiesta o nel fornire quest'ultima in maniera lacunosa e parziale», nonostante specifiche segnalazioni e sollecitazioni rivolte anche al primo cittadino; al riguardo viene segnalato che il protocollo elettronico richiesto dall'anno 2017 fino all'insediamento della commissione di accesso non è stato integralmente consegnato in quanto mancante dei dati riferiti al periodo gennaio - maggio 2018, così come in ciascun settore è risultato mancante il registro delle determine, motivo per cui non è stato possibile reperire molti di tali provvedimenti, elementi che hanno reso particolarmente difficoltosa la ricostruzione integrale del percorso gestionale dell'amministrazione comunale.

L'organo ispettivo ha comunque potuto accertare «la grave precarietà funzionale degli uffici e dell'intero apparato burocratico dell'Ente» nonché la debole legalità che ha pervaso l'azione amministrativa operata dall'ente locale, come nel caso evidenziato nella relazione prefettizia concernente la nomina del vicesegretario comunale, incarico il cui affidamento risulta viziato sia per quanto attiene agli aspetti procedurali sia per l'assenza dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 in capo al dipendente nominato; analogamente, si è constatato anche nell'espletamento dei procedimenti di maggior rilievo per l'ente locale che risultano tutti inficiati dalla totale assenza di controlli antimafia, cautele preventive previste obbligatoriamente dalla legge che risultano siano mai state adottate.

Viene riferito, infatti, che da quando è operativa (dal 2016) la Banca dati nazionale antimafia (BDNA) nessun accesso è stato effettuato dal Comune di Castiglione di Sicilia, il cui personale, peraltro, risulta abbia mai utilizzato la relativa abilitazione, e ciò nonostante il richiamo inviato dalla prefettura di Catania nel luglio 2020 direttamente al sindaco e all'ufficio del segretario comunale con il quale è stata
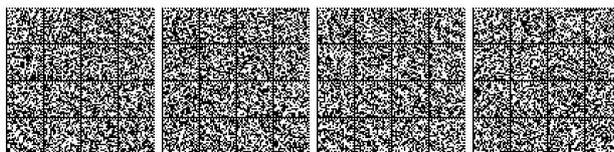
segnalata la necessità di consultare preventivamente la predetta banca dati per richiedere la certificazione antimafia o per verificare l'iscrizione nell'elenco prefettizio dell'operatore economico non soggetto a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*), «circostanza che ha impedito, di fatto, di eseguire le verifiche ed i riscontri antimafia previsti dalla normativa di settore». Solo dal mese di agosto 2022, e dunque successivamente all'insediamento della commissione di accesso, sono pervenute le richieste di abilitazione alla BDNA di tre dipendenti dell'ente, le cui credenziali, pur tempestivamente rilasciate dalla prefettura, sono risultate, a gennaio 2023, non ritirate dagli interessati, con un ulteriore ritardo dell'accreditamento dell'ente e con il perpétuarsi della violazione della normativa antimafia; ciò a dimostrazione di una pervicace ostinazione al non rispetto delle relative procedure di legge «nonostante i ripetuti richiami di attenzione rivolti nel tempo, e anche nel corso dell'attuale gestione amministrativa dell'ente, da parte della prefettura di Catania».

L'assoluta inerzia tenuta in materia dall'amministrazione comunale e dagli uffici preposti ha di fatto comportato l'affidamento diretto di lavori e servizi (talvolta operato in somma urgenza) ad un numero ristretto di ditte, «in spregio a quanto disposto dal codice dei contratti e dal codice antimafia in materia di rotazione». Tali modalità operative hanno peraltro consentito al comune in questione di procedere alla concessione di beni del patrimonio immobiliare dell'ente locale e al rilascio di licenze comunali a soggetti o imprese privi dei requisiti soggettivi per poter contrattare con la pubblica amministrazione in quanto direttamente o indirettamente legati o riconducibili alla criminalità organizzata.

La commissione di indagine ha preso in esame gli affidamenti di lavori in somma urgenza che il Comune di Castiglione di Sicilia ha affidato tra il 2017 e il 2022 (nel corso delle due sindacature dell'attuale primo cittadino) evidenziando che alcuni di essi sono stati concessi a ditte direttamente o indirettamente collegate alla criminalità organizzata, tra le quali anche una ditta individuale appartenente ad un *ex* amministratore avente stretti rapporti familiari con un noto esponente della locale cosca mafiosa e con un altro *ex* amministratore che ha svolto il ruolo di assessore e di consigliere comunale, società dalla quale il Comune di Castiglione di Sicilia ha noleggiato mezzi d'opera e con affidamenti diretti, ha dato incarico di eseguire lavori di sistemazione di un condotto idraulico.

Assume altresì particolare significato, come evidenzia il prefetto di Catania, il fatto che il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani «a partire dal 2017, sia stato affidato - senza che gli uffici comunali abbiano richiesto la documentazione antimafia - a ditte in seguito interdette ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011».

Gli elementi del condizionamento dell'amministrazione comunale ed in ogni caso della *mala gestio* sono inoltre emersi, significativamente, dall'analisi delle procedure seguite per l'esecuzione di lavori, alcuni dei quali, anche in questo caso, riferibili al servizio raccolta rifiuti, eseguiti da un'associazione privata che annovera tra i propri soci persone legate a vario titolo a pregiudicati per reati di mafia. È a tal riguardo emblematico che il Comune di Castiglione di Sicilia abbia liquidato alla società in argomento, in assenza di preventivo e di formale incarico, quindi in assenza del titolo giustificativo della spesa, oltre 330.000 euro, dei quali 69.750 versati dall'economato, per lavori che sarebbero stati invece di pertinenza della ditta regolarmente affidataria del servizio.

La commissione di accesso rileva inoltre che l'assenza di controlli successivi alla presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ha comportato il rilascio di licenze commerciali a soggetti controindicati, gravati da precedenti penali specifici.

L'organo ispettivo ha evidenziato criticità nella gestione del patrimonio immobiliare comunale. Come già accennato in precedenza, è stato segnalato il rilascio di una concessione di terreni pubblici adibiti a pascolo in favore di un soggetto, il cui coniuge è gravato da precedenti penali per reati mafiosi nonché stretto parente di un assessore, che da oltre venti anni conduce alcuni beni comunali; grazie a tale concessione è stato beneficiario nel solo quinquennio 2017/2022 di oltre 208.000 euro di contributi dall'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

A questo riguardo la relazione della commissione d'indagine ha posto in rilievo che all'atto della stipula della concessione del 24 ottobre 2017 era pienamente operativo uno specifico protocollo d'intesa predisposto il 26 settembre 2016, a cui ha aderito l'ANCI Sicilia e il Parco dell'Etna - di cui fa parte anche il Comune di Castiglione di Sicilia - finalizzato proprio a prevenire le infiltrazioni criminali nel settore agricolo e zootecnico.

Si aggiunge inoltre che nei riguardi della ditta individuale formalmente intestataria della concessione comunale è stata avviata da parte della prefettura competente per territorio l'istruttoria, ancora in corso, finalizzata all'eventuale emissione di interdittiva antimafia.

Alle rilevate criticità, la relazione prefettizia aggiunge l'inerzia mostrata dal Comune di Castiglione di Sicilia nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati all'ente locale dalla competente agenzia nazionale (ANBSC). Viene riferito infatti di cinque terreni già appartenuti ad un imprenditore di riferimento della cosca mafiosa egemone su quel territorio provinciale, beni che attualmente versano in completo stato di abbandono.

La commissione d'indagine ha, inoltre, rilevato che - analogamente a quanto avvenuto per i terreni di proprietà comunale adibiti a pascolo, per alcuni dei quali, come evidenziato, sono beneficiari soggetti legati alla criminalità organizzata - l'amministrazione comunale non ha adottato alcun regolamento atto a disciplinarne la corretta gestione.

L'attività ispettiva ha fatto emergere gravi disfunzionalità del servizio economico-finanziario e la totale assenza di controlli e direttive da parte dell'amministrazione comunale, rilevando innanzitutto un non corretto ricorso al servizio economato, frequentemente utilizzato per effettuare pagamenti di somme ingenti, superiori al limite previsto dal regolamento comunale, «in favore di soggetti e imprese gravati da pregiudizi penali o di polizia ovvero contigui ad ambienti criminali» e che risultano in qualche modo «vicine» all'amministrazione comunale. Peraltro, viene segnalato che il responsabile di quell'ufficio non ha mai provveduto a depositare il conto giudiziale alla competente sezione della Corte dei conti.

Per quanto attiene ai tributi locali, viene rilevato come l'attività di accertamento e quella di riscossione siano assolutamente inconsistenti, *modus procedendi* che ha determinato un grave danno per le casse dell'ente. Analoghe inefficienze sono state rilevate anche per la riscossione delle tariffe del servizio idrico ed elettrico gestite dal comune tramite aziende municipalizzate.

Dall'esame delle risultanze della commissione di indagine e dalla relazione del prefetto di Catania si evidenzia, oltre a una grave *mala gestio* della cosa pubblica, una evidente assenza di legalità dell'azione amministrativa e uno stato di precarietà degli uffici comunali.

Tali elementi rilevano una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Castiglione di Sicilia volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Castiglione di Sicilia (Catania), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 22 maggio 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

Prefettura di Catania

Prot. n. 231/S.d.S./Area I/R Catania, 3 marzo 2023

SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comune di Castiglione di Sicilia. Proposta di scioglimento ai sensi dell'art. 143 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Con decreto n. 90121 del 29 luglio 2022 la scrivente ha disposto, a seguito della delega di cui al decreto del sig. Ministro n. 17102/128/22(11) - Uff. V - Affari Territoriali in data 28 luglio 2022, l'accesso presso il Comune di Castiglione di Sicilia, ai sensi della normativa in oggetto, al fine di accertare eventuali fenomeni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso all'interno dell'apparato politico e amministrativo dell'Ente.

L'amministrazione attualmente in carica è stata eletta all'esito delle ultime consultazioni del 12 giugno 2022, che hanno confermato il Sindaco uscente [...*omissis*...].

Come già evidenziato nella richiesta di delega per l'accesso, cui integralmente si rinvia, le motivazioni della stessa scaturiscono da un attento monitoraggio condotto sul predetto Ente locale, anche sulla scorta delle risultanze informative fornite a questa Prefettura dal Comando provinciale dei Carabinieri ed oggetto di ulteriori approfondimenti svolti attraverso le altre Forze di polizia ed il locale Centro Operativo D.I.A..

Da tale attività di accertamento, ne derivava un quadro d'insieme che compendia una serie di elementi sintomatici, circa la sussistenza del pericolo di forme di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli Organi elettivi ed amministrativi nonché il regolare funzionamento dei servizi di pertinenza del Comune di Castiglione di Sicilia.

In particolare, gli aggiornamenti istruttori relativi alle ultime consultazioni elettorali hanno consentito di acclarare la sostanziale conferma del quadro politico – amministrativo della precedente sindacatura e consiliatura, atteso che, come detto, è stato rieletto il Sindaco uscente ed è stata confermata buona parte dei componenti uscenti del Civico Consesso e della Giunta Municipale, in carica dal mese di giugno del 2017.

La Commissione, insediatasi in data 1 agosto 2022, e la cui attività è stata prorogata con decreto prefettizio n. 1151/2022/R/S.d.S. Nato UE del 21 ottobre 2022, il 30 gennaio scorso ha consegnato un'articolata relazione di 202 pagine, compendiata dalla documentazione acquisita in fase istruttoria e depositata sia in forma cartacea che digitale, nella quale sono state indicate le principali e più rilevanti risultanze scaturite dall'accesso.

Nel rassegnare le proprie conclusioni, la Commissione ha proceduto a una valutazione complessiva degli accertamenti compiuti, considerati nel loro insieme e riferiti all'attuale gestione amministrativa del Comune di Castiglione di Sicilia, evidenziando come si siano appalesati elementi sintomatici di un condizionamento mafioso dell'Ente comunale.

In tale prospettiva, particolare attenzione è stata riservata alla puntuale analisi del contesto ambientale di Castiglione di Sicilia, con particolare riferimento alla presenza sul territorio della criminalità di tipo mafioso, alla posizione degli amministratori e dei dipendenti comunali, nonché alla gestione amministrativa dell'Ente locale.

****

Nella parte I della relazione, la Commissione d'indagine ha sviluppato un preliminare approfondimento del contesto criminale di Castiglione di Sicilia, dove è predominante – analogamente a tutto il versante jonico-pedemontano della provincia di Catania – il ruolo della storica famiglia di *Cosa nostra* etnea "[...*omissis*...]".

Quest'ultima, nel territorio di Castiglione, si articola attraverso i clan già diretti da [...*omissis*...], *alias* [...*omissis*...], detenuto e con roccaforte a Bronte, nonché da [...*omissis*...] (defunto e sepolto proprio nel cimitero di Castiglione di Sicilia).

L'operazione "*Santa Barbara*" (2013) , in particolare, ha fatto emergere come "*....il [...omissis...] è uno dei gruppi storici che fa riferimento alla famiglia catanese di Cosa nostra, come risulta da numerose sentenze passate in giudicato che ne ricostruiscono l'operatività sino dalla fine degli anni novanta*", evidenziando, altresì, come quella diretta da [...*omissis*...] sia "*un'organizzazione criminosa di stampo mafioso, inserita organicamente in quella più ampia facente capo a [...omissis...], ed operante tra l'altro anche in Riposto, Giarre, Mascali, Fiumefreddo, sino al 1996...*".
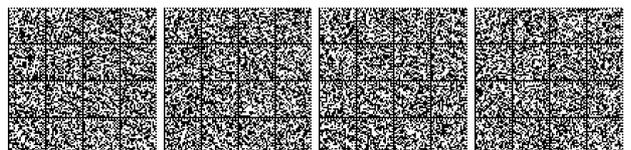
Fra gli esponenti ritenuti, più di recente, organici al clan [*...omissis...*], vi sono [*...omissis...*] (individuato come reggente del gruppo), [*...omissis...*], "[*...omissis...*]", e [*...omissis...*] "[*...omissis...*]", quest'ultimo indicato quale coordinatore territoriale su Castiglione di Sicilia.

****

Sullo sfondo di tale contesto criminale, l'amministrazione comunale in carica è, come detto, quella scaturita all'esito delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022, con la riconferma del Sindaco uscente [*...omissis...*]che, a capo di una lista civica, ha prevalso sulla concorrente [*...omissis...*].

L'oggetto dell'attività della Commissione ha riguardato, pertanto, l'arco temporale intercorrente fra il 2017 e il 31 luglio 2022, periodo in cui si è dispiegata l'attività amministrativa delle due sindacature di [*...omissis...*], caratterizzate, come detto, da un'assoluta linea di continuità.

La Commissione d'indagine, muovendo la sua attività dalle note informative del Comando provinciale dei Carabinieri di Catania ha, successivamente, effettuato un articolato ed approfondito esame, in primo luogo, dei rapporti e delle cointeressenze fra amministratori e dipendenti del Comune di Castiglione di Sicilia con esponenti della locale criminalità organizzata, così come delineata nella prima parte della relazione d'accesso.

E', in primo luogo, emerso un tessuto relazionale, costituito da rapporti di parentela e di affinità, fra gli amministratori e soggetti gravati da condanne per associazione di stampo mafioso, in particolare, i sopra cennati [*...omissis...*], [*...omissis...*], "[*...omissis...*]", e [*...omissis...*], "[*...omissis...*]", quest'ultimo unitamente alla sua famiglia "allargata", che comprende ulteriori soggetti condannati per associazione mafiosa.

Ebbene, i predetti soggetti sono tutti legati da rapporti di parentela, anche stretti, con assessori e consiglieri comunali, sia di maggioranza sia d'opposizione, riferibili alle due sindacature di [*...omissis...*]: [*...omissis...*] (figlia di [*...omissis...*]), [*...omissis...*] (nipote di [*...omissis...*] "[*...omissis...*]"), [*...omissis...*], [*...omissis...*], [*...omissis...*], [*...omissis...*], [*...omissis...*]e [*...omissis...*] (tutti legati da rapporti di stretta parentela o affinità con la "galassia" della famiglia [*...omissis...*]).
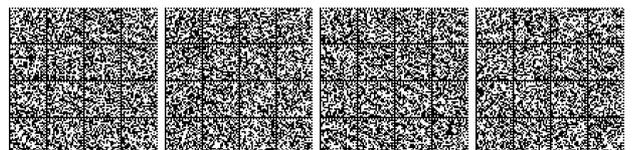
Trattasi, pertanto, di collegamenti diretti con esponenti di rango della criminalità organizzata operante a Castiglione, riferiti, tra gli altri, anche a soggetti "chiave" dell'amministrazione comunale, quali sono i vertici del Consiglio Comunale ([...*omissis*...] e [...*omissis*...], Vicepresidenti del Consesso nel corso delle due sindacature [...*omissis*...]) e gli Assessori ([...*omissis*...], [...*omissis*...]e lo stesso [...*omissis*...]).

Sebbene gli accertamenti sugli amministratori abbiano dato riscontri negativi, atteso che nessuno di questi ha riportato condanne per mafia o per reati cd. "sentinella", le relazioni sopra riportate costituiscono elemento sintomatico del plausibile sviamento dal perseguimento dell'interesse pubblico nell'azione amministrativa, in favore di quello mafioso.

Lo si evince, in particolare, per la costante presenza di [...*omissis*...], organico al clan [...*omissis*...], nelle dinamiche politiche ed amministrative del Comune di Castiglione di Sicilia: già in epoca più risalente nel tempo, attraverso il figlio [...*omissis*...], consigliere ed assessore comunale fra il 2002 ed il 2012, che, peraltro, nel corso della prima sindacatura [...*omissis*...], ha effettuato lavori per conto dell'Ente comunale attraverso due procedure di affidamento diretto.

Più di recente, durante la consiliatura 2017 – 2022, grazie alla figlia [...*omissis*...], anch'essa consigliere ed assessore.

Analogamente dicasi per i congiunti di [...*omissis*...] "[...*omissis*...]" [...*omissis*...], in particolare per il nipote [...*omissis*...], già Vicepresidente del Consiglio Comunale e attuale Assessore, nonché per la moglie [...*omissis*...] che ha percepito contributi AGEA per oltre 200mila euro grazie ai terreni avuti in concessione – nel corso degli ultimi vent'anni – dall'Ente comunale.

Anche la "galassia" della famiglia [...*omissis*...]caratterizza la vita politica – amministrativa dell'Ente, in particolare nel corso delle due ultime sindacature, attraverso i citati amministratori, presenti sin dalla prima elezione del Sindaco [...*omissis*...], nonché per via di una serie di realtà commerciali e imprenditoriali che hanno intrattenuto rapporti con il Comune di Castiglione di Sicilia.

La circostanza che esponenti dell'amministrazione [...*omissis*...]e del Consiglio Comunale, in carica nel corso delle due ultime consiliature, abbiano un tessuto relazionale, per via di rapporti parentela e affinità, che li riconduce al clan [...*omissis*...] e
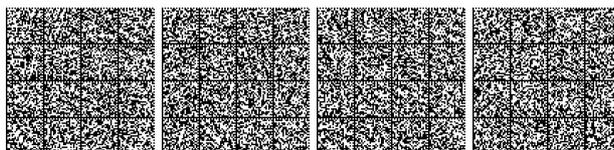
sintomatico del fatto che non si può escludere un loro possibile condizionamento da parte dello stesso sodalizio criminale.

Ad analoghe conclusioni si giunge dall'analisi dei rapporti parentali dei dipendenti comunali.

Si fa riferimento, in particolare, al [...*omissis*...] e alla moglie (e cugina) [...*omissis*...], addetta presso l'ufficio del personale e sorella dell'Assessore [...*omissis*...], che sono cugini primi di [...*omissis*...]e [...*omissis*...], nonché di secondo grado di [...*omissis*...], [...*omissis*...]e [...*omissis*...], tutti pregiudicati per mafia.

Dal canto loro, gli ex dipendenti comunali [...*omissis*...]e [...*omissis*...], cessate nel corso della prima sindacatura [...*omissis*...], sono, rispettivamente, sorella e zia di [...*omissis*...].

[...*omissis*...], infine, già custode cimiteriale, attualmente in servizio presso l'ufficio tecnico, è fratello del già citato pregiudicato per mafia [...*omissis*...].

Da quanto appena riferito in merito ad amministratori e dipendenti del Comune di Castiglione di Sicilia emerge, dunque, un significativo elemento sintomatico quantomeno del possibile condizionamento dell'operato degli stessi nello svolgimento delle attività svolte presso l'Ente.

I collegamenti appena sintetizzati, e più ampiamente trattati nelle specifiche parti della relazione della Commissione d'indagine, per quanto non traducibili in addebiti personali o sufficienti per l'avvio dell'azione penale, dimostrano la permeabilità tanto degli organi di indirizzo politico che dell'apparato burocratico - amministrativo da parte delle locali famiglie criminali, con conseguente possibile "sensibilità" agli affari della criminalità organizzata operante nel comprensorio di Castiglione.

****

La Commissione d'indagine, una volta chiarito il contesto criminale di Castiglione di Sicilia e fatto emergere le figure di rilievo all'interno della compagine politica e burocratico – amministrativa delle due consiliature [...*omissis*...], ha avuto modo di verificare, in primo luogo, la grave precarietà funzionale degli uffici e dell'intero apparato burocratico dell'Ente.
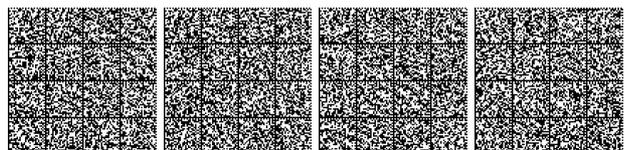
L'organo ispettivo ha condotto e sviluppato un lavoro, frutto dell'accesso condotto presso gli uffici comunali e di cui si dà conto nella relazione conclusiva, da cui emergono svariate criticità, sintomo evidente di uno sviamento delle attività dell'Ente rispetto al perseguimento dell'esclusivo interesse della *res publica* e, più in generale, di una legalità "debole".

Tale precarietà è stata rilevata *in primis*, avuto riguardo alla figura del [...*omissis*...], individuato – con un procedimento, peraltro, non conforme alle vigenti disposizioni normative – nel ragioniere [...*omissis*...], responsabile dell'area economico – finanziaria, soggetto privo dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire l'incarico, affidatogli con determine sindacali reiterate nel tempo.

L'individuazione del predetto funzionario appare illegittima, sia sotto il profilo procedurale, che sotto quello dei requisiti soggettivi, atteso che il rag. [...*omissis*...] non è in possesso di alcuno dei diplomi di laurea previsti dall'art. 13, comma 1, DPR n. 465/1997.

Nel corso dell'intero periodo in cui si è svolto l'accesso ispettivo presso l'Ente, inoltre, gli uffici comunali si sono pervicacemente rifiutati di fornire la propria piena collaborazione con la Commissione, mantenendo un atteggiamento dilatorio nella consegna della documentazione richiesta o nel fornire quest'ultima in maniera lacunosa e parziale.

Tale atteggiamento non è, peraltro, cambiato neanche dopo le sollecitazioni rivolte al Sindaco dallo stesso organo ispettivo.

In tale quadro di generale precarietà degli uffici, sono emerse diverse criticità con riferimento alla gestione dei procedimenti di maggior rilievo per il Comune, tutti caratterizzati dalla totale assenza del ricorso alle cautele antimafia prescritte dalla legge.

Dall'indagine ispettiva è, infatti, emerso che l'abilitazione all'uso e all'accesso alla BDNA non è mai stata in possesso del responsabile dell'Area tecnica, né di alcun altro dipendente comunale.

Il Comune di Castiglione, infatti, dalla data di operatività della BDNA (2016), e fino alla data di insediamento della Commissione, non ha mai eseguito alcun accesso alla banca dati, sebbene sull'argomento l'attuale Sindaco – nel corso del suo primo mandato – sia stato sollecitato da questa Prefettura.

Ancora alla data del 30 gennaio 2023, le credenziali rilasciate dalla Prefettura al personale individuato dall'Ente non sono mai state ritirate dagli interessati, impedendo il perfezionamento dell'*iter* e perpetrando la situazione di palese violazione della normativa antimafia, in maniera, peraltro, assai spregiudicata, atteso l'insediamento della Commissione di indagine, nel frattempo, intervenuto nel mese di agosto 2022.

In un contesto di assoluta carenza delle misure previste dalla legge per prevenire le infiltrazioni criminali, la relazione d'accesso dà, altresì, conto di licenze commerciali, affidamenti di lavori e servizi – in maniera diretta e in somma urgenza – concessioni di beni del patrimonio immobiliare dell'Ente, con specifico riferimento ai terreni adibiti a pascolo, in favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, sono collegati con esponenti della criminalità organizzata di Castiglione.

Eclatante il caso della [...*omissis*...] – annoverante, fra i soci, soggetti legati a vario titolo a pregiudicati per mafia – che, pur non avendo mai avuto alcun affidamento dal Comune, ha percepito complessivamente oltre 330mila euro, per svolgere, tra gli altri, lavori di pertinenza della ditta regolarmente affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Con riferimento a tale ultimo servizio, peraltro, è emerso come lo stesso, a partire dal 2017, sia stato affidato – senza che gli uffici comunali abbiano richiesto la documentazione antimafia – a ditte in seguito interdette ai sensi del D. lgs. 159/2011.

Può ragionevolmente dedursi che, qualora le verifiche antimafia fossero state regolarmente effettuate dall'Ente, la conseguente istruttoria avrebbe potuto condurre, già al momento dell'affidamento del servizio da parte del Comune di Castiglione di Sicilia, ad un'informazione di carattere interdittivo.

La Commissione, inoltre, ha avuto modo di riscontrare l'assenza di controlli anche con riferimento ai requisiti dei soggetti ai quali il Comune ha rilasciato le licenze commerciali.

Alcune di queste sono intestate a soggetti legati direttamente o indirettamente a esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso.

E' il caso della "[...*omissis*...]" di [...*omissis*...] (pregiudicato per mafia), dell'officina meccanica di [...*omissis*...] (pregiudicato per mafia) e del bar pasticceria "[...*omissis*...]" di [...*omissis*...], la cui madre [...*omissis*...] è cugina, in primo e secondo grado, di soggetti
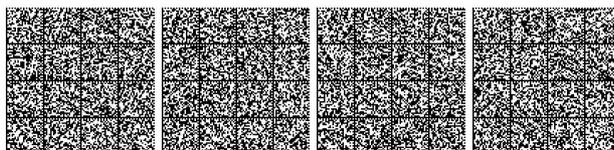
pregiudicati per mafia, tutti gravitanti nella "galassia" dell'omonimo gruppo familiare e già citati in precedenza.

Con riferimento alla gestione del patrimonio immobiliare del Comune, inoltre, la Commissione ha riscontrato che l'Ente ha concesso in locazione lotti di terreno adibiti a pascolo a [...*omissis*...], moglie del pregiudicato per mafia [...*omissis*...], zii paterni dell'assessore [...*omissis*...].

La predetta, infatti, attraverso l'omonima ditta individuale avente sede in provincia di Messina – in relazione alla quale quella Prefettura ha in corso l'attività istruttoria finalizzata all'adozione di una informazione antimafia di tipo interdittivo – conduce terreni comunali adibiti a pascolo, avendo percepito, dal 2017, contributi AGEA per oltre 200mila euro.

Il Comune di Castiglione, inoltre, non ha mai avviato le procedure per la destinazione alla pubblica fruizione dei cinque terreni, presenti sul proprio territorio, confiscati alla criminalità organizzata, in particolare all'imprenditore [...*omissis*...] legato ad [...*omissis*...], assegnati all'Ente dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata a febbraio 2022.

I cespiti – il cui elenco, peraltro, non è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in spregio alla normativa vigente – allo stato risultano abbandonati.

La Commissione ha, inoltre, rilevato come sia con riferimento ai terreni adibiti a pascolo, che per i beni confiscati, il Comune di Castiglione di Sicilia non ha mai adottato i relativi strumenti regolamentari necessari a disciplinarne la gestione.

Anche sotto il profilo della gestione finanziaria dell'Ente, sono emersi elementi di grave precarietà funzionale degli uffici.

La capacità di riscossione dell'Ente è, infatti, irrilevante, mentre è stato verificato un continuo, quanto spregiudicato utilizzo del servizio economato per effettuare pagamenti di somme rilevanti in favore di soggetti e imprese gravati da pregiudizi penali o di polizia ovvero contigui ad ambienti criminali.

E' stata, al riguardo, costatata una situazione assolutamente inconsistente in ordine all'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, così come delle tariffe inerenti la fornitura del servizio idrico ed elettrico distribuite direttamente dal Comune tramite aziende municipalizzate.
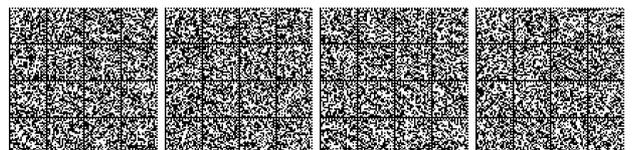
E' emersa una disarmante incapacità dell'Ente di riscuotere i tributi di propria competenza, configurandosi, peraltro, ipotesi di danno erariale per quelli ormai prescritti, mentre solo dopo l'insediamento della Commissione gli uffici hanno avviato le procedure per quelli ancora esigibili.

Con riferimento alle criticità del servizio economato, la Commissione ha, inoltre, verificato il ricorso continuo a pagamenti da parte dell'economo, anche per importi di rilevante entità superiori al limite previsto dal regolamento comunale, in favore di ditte ed associazioni che possono ritenersi contigue ad esponenti della criminalità organizzata.

L'Ente ha, peraltro, sistematicamente disapplicato le disposizioni del Codice di Giustizia Contabile, non ottemperando all'obbligo dell'invio del conto giudiziale alla Corte dei Conti.

Il responsabile del servizio finanziario, infatti, non ha mai provveduto al deposito del conto giudiziale presso la competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, come si rileva, peraltro, dalle dichiarazioni rese dal medesimo nel corso dell'audizione innanzi la Commissione.

Su tutte le anzidette anomalie e criticità, la Commissione non ha rilevato alcuna iniziativa di vigilanza da parte dell'amministrazione in carica.

****

Dall'esame delle risultanze a cui è giunta la Commissione di indagine, a conclusione dell'attività ispettiva, traspare uno stato di generale, grave precarietà del Comune di Castiglione di Sicilia e, soprattutto, una legalità debole che rende, quanto meno, plausibile, in un contesto caratterizzato dalla pervasiva presenza della malavita organizzata di tipo mafioso, quello che può ben definirsi un *"condizionamento ambientale"*.

La capacità della locale consorteria criminale, rappresentata dal clan [...omissis...] e dai suoi principali affiliati [...*omissis*...], [...*omissis*...], "[...*omissis*...]", e [...*omissis*...], "[...*omissis*...]", di condizionare l'operato politico – amministrativo dell'Ente locale emerge da quanto sopra riportato e ha avuto, nel corso degli anni, come effetto forme di deviazione dell'attività amministrativa tali da comprometterne il buon andamento e la imparzialità, a vantaggio diretto e/o indiretto, di soggetti gravemente indiziati di contiguità con la criminalità organizzata.

Il tutto è stato, peraltro, agevolato dalla debolezza dell'apparato comunale che non si è dimostrato, in diversi casi, in grado di svolgere adeguatamente le funzioni ad esso demandate dalla legge.

Nel corso dell'attività di indagine sono, dunque, emersi concreti, attuali e rilevanti elementi che dimostrano l'esistenza di un possibile condizionamento dell'Ente da parte della criminalità organizzata nei processi decisionali, sia politici che amministrativi del Comune di Castiglione di Sicilia, con sviamento dalla tutela degli interessi della collettività e violazione dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e libera concorrenza, tenuto conto, da un lato, della *"accertata diffusione della criminalità organizzata nel territorio"* e, dall'altro, delle *"precarie condizioni di funzionalità dell'Ente locale"* (C.d.S., IV, n. 1004/2007).

Tutto ciò premesso, richiamando integralmente il contenuto della nota n. 795/S.d.S./2022/R NATO UE del 22 luglio 2022, con cui è stato richiesto di delegare alla scrivente l'esercizio dei poteri di accesso al Comune di Castiglione di Sicilia e rinviando alle conclusioni cui è giunta la Commissione d'indagine nella relazione finale, si ritiene di proporre lo scioglimento del Consiglio comunale di Castiglione di Sicilia, ai sensi dell'art. 143 D. Lgs. 267/2000, in quanto misura idonea, da un lato, a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'Ente locale e, dall'altro, a scongiurare ogni ulteriore forma di permeabilità dello stesso rispetto all'influenza delle consorterie criminali di stampo mafioso.

Le risultanze dell'attività della Commissione d'indagine sono state illustrate nel corso di una dedicata riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutasi il 24 febbraio scorso, integrato con la partecipazione del Procuratore Distrettuale Antimafia, i cui componenti hanno, all'unanimità, condiviso le valutazioni e le conclusioni dell'organo ispettivo.

Quanto sopra rappresentato, pertanto, si rassegna per le conseguenziali valutazioni di codesto Ministero.

Con separata nota classificata, inviata tramite corriere speciale, si trasmettono all'Ufficio di Gabinetto - Ufficio V Affari territoriali - ed al Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Segreteria di Sicurezza, in duplice copia, la presente proposta, debitamente omissata, la relazione della Commissione d'indagine e un mezzo di supporto CIS recante, scannerizzati, la relazione della Commissione con firme dei commissari ed i relativi allegati.

Il PREFETTO
(Librizzi)
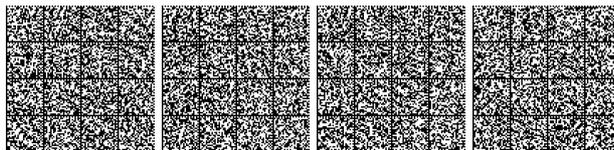
23A03628

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Peschiera Borromeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Peschiera Borromeo (Milano);

Considerato altresì che, in data 12 maggio 2023, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Peschiera Borromeo (Milano) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Peschiera Borromeo (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Augusto Moretti.

Il citato amministratore, in data 12 maggio 2023, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Peschiera Borromeo (Milano).

Roma, 5 giugno 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A03613

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Orta Nova e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Orta Nova (Foggia);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 28 aprile 2023, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Orta Nova (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Angelo Caccavone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Orta Nova (Foggia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Domenico Lasorsa.

Il citato amministratore, in data 28 aprile 2023, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 19 maggio 2023.
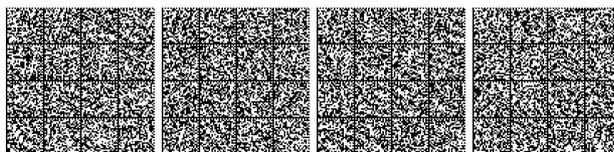
Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art, 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Orta Nova (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Angelo Caccavone, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Foggia.

Roma, 5 giugno 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A03614

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2023.

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 6 aprile 2023 al territorio dell'intero Comune di Umbertide, della parte centronord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio colpito dagli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 31 MAGGIO 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide in Provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia e con la quale sono stati stanziati euro 3.750.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 aprile 2023 n. 987 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide (PG) e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia»;

Considerato che anche l'intero territorio del Comune di Umbertide in Provincia di Perugia, i territori della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio in data 9 marzo 2023 sono stati interessati dai medesimi eventi sismici di cui alla citata delibera del 6 aprile 2023 determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i predetti eventi hanno determinato l'evacuazione di numerosi nuclei familiari dalle loro abitazioni, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture e agli edifici pubblici e privati;

Viste le note della Regione Umbria del 19 aprile 2023 e del 20 aprile 2023;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza, potendosi, pertanto, procedere all'estensione dello stato di emergenza al territorio dell'intero territorio del Comune di Umbertide in Provincia di Perugia, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio colpiti dagli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 30 maggio 2023;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, sono estesi al territorio dell'intero Comune di Umbertide in Provincia di Perugia, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio colpito dagli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023.

2. Per la realizzazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 aprile 2023 n. 987 assicura il necessario raccordo con il dispositivo già in essere per fronteggiare gli eventi di cui alla sopra citata delibera.

3. Per l'attuazione dei primi interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede a carico delle risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023.
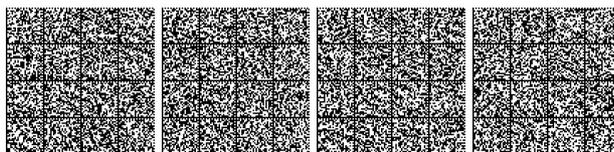
La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

23A03615

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2023.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della Provincia di Salerno.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 31 MAGGIO 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 il territorio della Provincia di Salerno è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, nonché l'evacuazione di alcune persone dalle loro abitazioni;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato allagamenti, movimenti franosi con conseguenti danneggiamenti alle infrastrutture viarie, alla rete dei servizi essenziali, alle strutture pubbliche e private e alle attività produttive;

Vista la nota della Regione Campania del 17 febbraio 2023;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dal 12 al 14 aprile 2023 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile unitamente ai tecnici della Regione Campania;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Campania;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 maggio 2023;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della Provincia di Salerno.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 1.120.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

23A03616
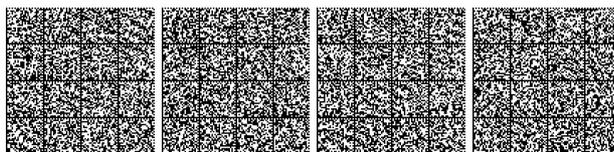
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 12 giugno 2023.

Modifica al decreto 12 luglio 2018 con il quale al laboratorio LabAnalysis S.r.l., in Sestu, è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (DG PQAI), registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 con il n. 832;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del 12 luglio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 178 del 2 agosto 2018, con il quale al laboratorio LabAnalisys S.r.l., ubicato in Località Is Coras s.n.c. – 09028 Sestu (CA) è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio del 24 maggio 2023, acquisita in data 29 maggio 2023 al progressivo n. 277353, con la quale comunica che ha variato la denominazione in: LabAnalysis Environmental Science S.r.l.;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 1° aprile 2023 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione al laboratorio LabAnalysis S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione del laboratorio LabAnalysis S.r.l. è modificata in: LabAnalysis Environmental Science S.r.l.

Art. 2.

Il laboratorio LabAnalysis Environmental Science S.r.l. è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove sottoelencate:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Sovrapressione/Overpressure	OIV-MA-AS314-02 R2003
Acidità totale/Total acidity	OIV-MA-AS313-01 cap 5.3 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido sorbico (E200)/Sorbic acid (E200)	OIV-MA-AS313-14A R2009
Alcalinità delle ceneri/Alkalinity of ash	OIV-MA-AS2-04 R2009 + OIV-MA-AS2-05 R2009
Anioni/Anions : Solfati/Sulphates	OIV-MA-AS321-05A R2009
Ceneri/Ash	OIV-MA-AS2-04 R2009
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C	OIV-MA-AS2-01 Met C R2021
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide	OIV-MA-AS323-04B R2009
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio/Sugar free extract (calculation) except Sucrose, Estratto non riduttore (da calcolo)/Sugar free extract (calculation)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale/Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose	OIV-MA-AS311-02 R2009
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/Total alcoholic strength by volume (calculation)	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021

Art. 3.

La designazione ha validità fino al 2 maggio 2025 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio LabAnalysis Environmental Science S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è stato designato.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 giugno 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A03545
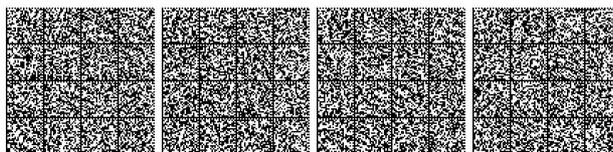
DECRETO 12 giugno 2023.

Revoca della designazione concessa con decreto 3 settembre 2007, successivamente rinnovata al laboratorio LabAnalysis S.r.l. (*ex* Achem S.r.l.), sito in Sestu, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (DG PQAI), registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 con il n. 832;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 nn. 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto 3 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 215 del 15 settembre 2007 con il quale il laboratorio Achem S.r.l., sito in via Zuddas n. 12 - 09041 Dolianova (CA) è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Visti il decreto 6 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 275 del 23 novembre 2013 con il quale il laboratorio Achem S.r.l., sito in via Zuddas n. 12 - 09041 Dolianova (CA) ha cambiato denominazione in LabAnalysis S.r.l., e il decreto 25 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 66 del 19 marzo 2016, con il quale il laboratorio LabAnalysis S.r.l. ha cambiato ubicazione in località Is Coras s.n.c. - 09028 Sestu (CA);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che con nota del 24 maggio 2023, acquisita in data 29 maggio 2023 al progressivo 277355, il predetto laboratorio ha comunicato di aver richiesto la cancellazione della designazione a suo tempo rilasciata e rinnovata da questa amministrazione;

Ritenuto pertanto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento designatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

La designazione concessa con decreto 3 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 215 del 15 settembre 2007, al laboratorio LabAnalysis S.r.l. (*ex* Achem S.r.l.), ubicato in località Is Coras s.n.c. – 09028 Sestu (CA), successivamente rinnovata per il rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, è revocata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 giugno 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A03546

DECRETO 12 giugno 2023.

Revoca della designazione concessa con decreto 4 luglio 2006, rinnovata da ultimo con decreto 17 ottobre 2022, al laboratorio Upscience Italia s.r.l., sito in Modena, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (DG PQAI), registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 con il n. 832;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023, registrata all'UCB il 28 febbraio 2023 al n. 120, con la quale i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto 4 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 165 del 18 luglio 2006 con il quale il laboratorio Upscience Italia S.r.l. sito in via Staffette Partigiane nn. 44-48 - 4122 Modena, è stato designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, e il decreto 17 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 250 del 25 ottobre 2022, con cui da ultimo è stata rinnovata la designazione al predetto laboratorio;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European cooperation for accreditation*;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 giugno 2022 l'accreditamento, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - L'Ente italiano di accreditamento;

Vista la nota del 10 maggio 2023, acquisita in data 6 giugno 2023 al progressivo 291740, con la quale il predetto laboratorio ha comunicato di aver rinunciato all'Accreditamento di Accredia;

Ritenuto che pertanto si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento designatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

La designazione concessa con decreto 4 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 165 del 18 luglio 2006, e rinnovata da ultimo con decreto 17 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie
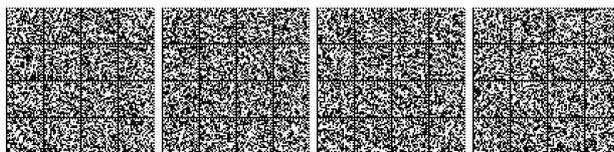
generale) n. 250 del 25 ottobre 2022 al laboratorio Upscience Italia S.r.l. sito in via Staffette Partigiane nn. 44-48 - 4122 Modena, per il rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, è revocata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 giugno 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A03547

DECRETO 19 giugno 2023.

Modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato, da ultimo, con regolamento (UE) n. 2021/2117 del 2 dicembre 2021;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione»;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 28 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero sezione qualità vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca vigente, nonché dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il disciplinare consolidato della DOP «Prosecco» e il relativo documento unico riepilogativo;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2020, pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Qualità vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 200 dell'11 agosto 2020, con il quale è stato da ultimo modificato, con modifiche ordinarie, il disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 362 del 28 ottobre 2020 concernente la pubblicazione della comunicazione di approvazione della modifica ordinaria, ai sensi dell'art. 17 del reg. UE n. 33/2019, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», di cui al predetto decreto ministeriale del 31 luglio 2020;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Veneto, su istanza del Consorzio di tutela vini Prosecco con sede in Treviso, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Prosecco» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che non comporta modifiche al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla sua entrata in vigore, e in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto e della Regione Friuli-Venezia Giulia;
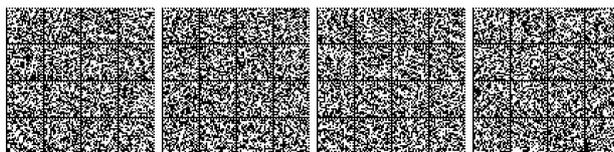
è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 27 luglio 2022, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Prosecco»;

conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare in questione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 2022, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;

entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;

Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma 7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i requisiti per approvare, con il presente decreto, le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Prosecco», nonché per rendere applicabili le modifiche in questione nei riguardi delle produzioni derivanti dalla vendemmia 2023 che siano rispondenti ai requisiti stabiliti dall'allegato disciplinare di produzione consolidato con le modifiche in questione;

Ritenuto altresì di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del reg. UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della DOP (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine controllata) dei vini «Prosecco», così come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 31 luglio 2020 richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 2022.

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Prosecco», così come consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, è riportato all'allegato A) del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro 30 giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione, da parte della Commissione, nei sistemi di informazione della Commissione europea: «e-Ambrosia» registro delle indicazioni geografiche dell'UE.

3. fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2023/2024.

4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine controllata) dei vini «Prosecco» di cui all'art. 1, saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «PROSECCO»

Art. 1.
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Prosecco» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

«Prosecco»;

«Prosecco» spumante;

«Prosecco» spumante rosé;

«Prosecco» frizzante.

Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata «Prosecco», «Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Glera; possono concorrere, in ambito aziendale, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%, i seguenti vitigni: Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco).

Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» spumante rosé deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Glera per un minimo del 85% e fino ad un massimo del 90%; deve concorrere, in ambito aziendale per un minimo del 10% e fino ad un massimo del 15% il vitigno Pinot nero (vinificato in rosso).
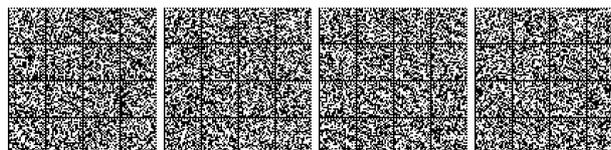
2. I prodotti destinati alla pratica disciplinata dal successivo art. 5, comma 6, per ottenere i vini «Prosecco» spumante, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti costituiti dai vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), da soli o congiuntamente, ubicati all'interno dell'area di produzione di cui all'art. 3 e idonei a essere iscritti nell'apposita sezione dello schedario viticolo. Tali vigneti devono rispondere alle caratteristiche di cui al successivo art. 4.

3. Il prodotto destinato alla pratica disciplinata dal successivo art. 5, comma 7, per ottenere i vini «Prosecco» spumante rosé, deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Pinot nero (vinificato in rosso), ubicati all'interno dell'area di produzione di cui all'art. 3 e idoneo a essere iscritto nell'apposita sezione dello schedario viticolo. Tali vigneti devono rispondere alle caratteristiche di cui al successivo art. 4.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» devono essere prodotte nella zona che comprende le Province di: Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Vicenza.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni ben esposti ad esclusione di quelli ad alta dotazione idrica con risalita della falda e quelli torbosi.

3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la densità minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 2.300 ceppi. Sono esclusi gli impianti espansi come le pergole o quelli a raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell'entrata in vigore del disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 17 luglio 2009, possono essere autorizzati alla produzione della denominazione. Le operazioni di potatura, inoltre, devono garantire una carica massima di 80.000 gemme ad ettaro per tutte le forme di allevamento ammesse.

4. Le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono stabilire limiti, anche temporanei, all'iscrizione delle superfici all'apposito albo dei vigneti. Le regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed al competente Organismo di controllo.

5. È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

Tipologia	Produzione massima t. uva/ha	Titolo alc. Vol. naturale minimo % Vol.
Prosecco	18	9,5 %
Prosecco spumante	18	9,0%
Prosecco spumante rosé - Glera - Pinot nero	18 13,5	9,0%
Prosecco frizzante	18	9,0%

A detti limiti quantitativi, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Tale quota di prodotto non può in ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varietà Glera oppure a vino spumante varietale sempre con il nome della medesima varietà. Inoltre le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono stabilire ulteriori diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve. Le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono, altresì, stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare. Le regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al competente Organismo di controllo.

Le uve destinate a produrre «Prosecco» nelle tipologie spumante, spumante rosé e frizzante devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,0% vol., purché la destinazione delle uve atte ad essere elaborate venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve

7. In annate particolarmente favorevoli, le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate - prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono altresì aumentare, anche per singole tipologie, sino ad un massimo del 20 per cento la resa massima ad ettaro da destinare a riserva vendemmiale, ai sensi della normativa vigente, fermo restando il limite massimo di cui al comma 6, oltre il quale non è consentito ulteriore supero. L'utilizzo dei predetti mosti e dei vini è regolamentato secondo quanto previsto al successivo art. 5 (commi 8 e 9). Le regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al competente Organismo di controllo.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione delle uve di cui all'art. 2, ivi comprese le operazioni di elaborazione del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, devono essere effettuate nel territorio di cui all'art. 3 del presente disciplinare. Tali operazioni possono essere altresì effettuate in cantine aziendali o cooperative situate nel territorio amministrativo dei comuni della Provincia di Verona confinanti con la zona di produzione delimitata all'art. 3, limitatamente alle uve provenienti da vigneti in conduzione al 30 novembre 2011.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di elaborazione delle tipologie «Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante, ivi compresa la pratica prevista dai commi 6 e 7 del presente articolo, nelle tipologie ove è ammessa, nonché il relativo imbottigliamento, possono essere effettuate, con autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, anche in stabilimenti situati nelle province confinanti con l'area di cui al primo comma, a condizione che le relative ditte presentino richiesta motivata, corredata da apposita documentazione atta a provare l'uso delle tradizionali pratiche di cui trattasi in maniera continuativa da almeno 5 campagne vitivinicole antecedenti all'entrata in vigore del presente disciplinare approvato con decreto ministeriale 17 luglio 2009 .

3. Può essere altresì consentito che le operazioni di elaborazione delle tipologie «Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante, ivi compresa la pratica prevista dai commi 6 e 7 del presente articolo, nelle tipologie ove è ammessa, nonché il relativo imbottigliamento, qualora si tratti di pratiche tradizionali, in essere in una determinata zona, antecedenti al 1° marzo 1986, conformemente alla specifica normativa comunitaria, siano effettuate anche al di fuori della zona di cui al comma 2, con specifiche autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, a condizione che:

la richiesta sia presentata dalle ditte interessate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente disciplinare;
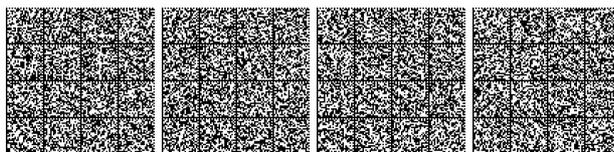
la richiesta di cui sopra sia corredata da una motivata documentazione atta a provare l'uso delle tradizionali pratiche di cui trattasi in maniera continuativa da almeno 5 campagne vitivinicole antecedenti l'entrata in vigore del disciplinare approvato con decreto ministeriale 17 luglio 2009.

4. La tipologia «Prosecco» spumante deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate all'art. 2 aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9% vol. Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi *brut nature*, *extra brut*, brut, *extra dry*, *dry* e *demisec*.

La tipologia «Prosecco» spumante rosé deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale a mezzo autoclave per un periodo di elaborazione non inferiore a sessanta giorni, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate all'art. 2, aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9% vol. Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi *brut nature*, *extra brut*, *brut* ed *extra dry*. La tipologia frizzante deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale in bottiglia o a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate all'art. 2 aventi un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 9% vol.

5. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 75%. Qualora tale resa superi i limiti di cui sopra indicati, ma non oltre l'80%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine. Tale quota di prodotto non può in ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varietà Glera oppure a vino spumante varietale sempre con il nome della medesima varietà. Qualora la resa uva/vino superi l'80% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

6. Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino «Prosecco» spumante di cui all'art. 1 è consentita l'aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), da sole o congiuntamente, in quantità non superiore al 15%, a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve Glera impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza di uve delle varietà minori, di cui all'art. 2, comma 1, in aggiunta a quelle consentite per tale pratica, non superi la percentuale del 15%.

7. Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino «Prosecco» spumante rosé di cui all'art. 1 è consentita l'aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot nero (vinificato in rosso), in quantità non inferiore al 10% e non superiore al 15%, a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve Glera impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza di uve Pinot nero, di cui l'art. 2, comma 1, in aggiunta a quello consentito per tale pratica, non superi la percentuale del 15%.

8. I mosti ed i vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa di cui all'art. 4, comma 6, secondo capoverso, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al successivo comma.

9. Le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, su proposta del Consorzio di tutela conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvedono a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti e vini di cui al precedente comma, alla certificazione a denominazione di origine controllata. In assenza dei provvedimenti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto tutti i mosti e vini eccedenti la resa di cui sopra, oppure la parte di essi non interessata dai provvedimenti, sono classificati secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 6, secondo capoverso, seconda frase.

10. Le tipologie «Prosecco» frizzante, «Prosecco» spumante e «Prosecco» spumante rosé devono essere commercializzate dal produttore a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia. Tuttavia, anche nel periodo antecedente a tale data, è consentita la pratica enologica del taglio d'annata utilizzando il prodotto ottenuto dall'ultima vendemmia disponibile, purché tale quota non superi la percentuale massima del 15%.

Inoltre, tenuto conto delle modalità di elaborazione del prodotto, qualora si verificassero particolari condizioni climatiche o di mercato, fermo restando che i vini sopra indicati abbiano raggiunto le caratteristiche minime chimico-fisiche ed organolettiche previste al successivo art. 6, le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, sentite lo organizzazioni professionali di categoria, su richiesta documentata del Consorzio, possono con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, autorizzare, anche per singole tipologie, l'immissione al consumo antecedentemente alla data sopra riportata e comunque nel limite massimo di tre mesi rispetto alla data medesima.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui all'art. 1, all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Prosecco»:

colore: giallo paglierino;

odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;

sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

«Prosecco» spumante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente;

odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;

sapore: da *brut nature* a *demi-sec*, fresco e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

«Prosecco» spumante rosé:

colore: rosa tenue più o meno intenso, brillante, con spuma persistente;

odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;

sapore: da *brut nature* a *extra dry*, fresco e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;

«Prosecco» frizzante:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine;

odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;

sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidità totale minima sono le seguenti:

odore: gradevole e caratteristico con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

sapore: secco, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;

acidità totale minima: 4,0 g/l.

Art. 7.

Etichettatura

1. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito il riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

2. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, è consentito riportare in etichetta il riferimento a «Provincia di Treviso» o «Treviso», qualora la partita di vino sia costituita esclusivamente da uve raccolte da vigneti ubicati nella medesima provincia e la elaborazione e confezionamento del prodotto abbiano luogo sempre nella stessa provincia.

3. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, è consentito riportare in etichetta il riferimento a «Provincia di Trieste» o «Trieste» o «Pokrajina Trst» o «Trst», qualora la partita di vino sia costituita esclusivamente da uve raccolte da vigneti ubicati nella medesima provincia e la elaborazione e confezionamento del prodotto abbiano luogo nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve.
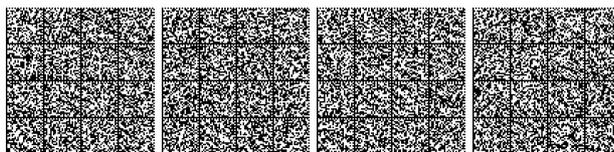
5. Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e nomi aziendali, possono essere riportati in etichetta soltanto in caratteri non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata, fatte salve le norme generali più restrittive.

6. I vini di cui all'art. 1 in fase di commercializzazione possono facoltativamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve se presente anche nella documentazione prevista dalla specifica normativa in materia di registri e documenti di accompagnamento.

7. Nella designazione del vino «Prosecco» spumante, qualora si riporti il termine millesimato, a condizione che il prodotto sia ottenuto con almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento, è obbligatorio riportare in etichettatura l'anno di produzione delle uve.

8. Nella designazione del vino «Prosecco» spumante rosé è obbligatorio riportare in etichettatura il termine millesimato seguito dall'anno di raccolta delle uve».

Art. 8.

Confezionamento

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro chiuse con tappo raso bocca; tuttavia per le bottiglie di capacità fino a litri 0,375 è consentito anche l'uso del tappo a vite. È altresì consentita la tradizionale commercializzazione diretta al consumatore finale del vino Prosecco condizionato in damigiane in vetro fino a 60 litri.

2. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» nella tipologia spumante deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro fino a 9 litri. Su richiesta degli operatori interessati, con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l'uso temporaneo di contenitori aventi volumi diversi. Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme dell'Unione europea e nazionali che disciplinano la specifica materia, in ogni caso è escluso l'uso di tappi con una percentuale di sughero inferiore al 51% (in peso) e, comunque, la parte del tappo che va a contatto con il vino non deve avere una percentuale di sughero inferiore al 51% (in peso). Tuttavia per le bottiglie di capacità fino a litri 0,200 è consentito anche l'uso del tappo a vite, eventualmente con sovratappo a fungo, oppure a strappo in plastica.

3. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» nella tipologia frizzante deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie vetro fino a 5 litri chiuse con tappo raso bocca, in sughero o con materiale inerte, o a vite, alle condizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e nazionale che disciplina la specifica materia. È altresì ammesso l'utilizzo del tappo cilindrico di sughero o altro materiale inerte trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago. Per il vino frizzante che riporta in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia» è consentito anche l'uso del tappo a corona. Per il vino frizzante che non è designato con i riferimenti geografici di cui all'art. 7, commi 2 e 3, è consentito anche l'uso del tappo a corona personalizzato con il marchio dell'imbottigliatore o del tappo a corona ricoperto da capsula.

4. Per il confezionamento dei vini spumanti e frizzanti è consentito solo l'uso delle tradizionali bottiglie in vetro di un unico colore e tonalità. Tuttavia è consentito l'utilizzo di dispositivi ricoprenti la bottiglia di un unico colore e tonalità. In tal caso, fatto salvo il rispetto delle norme di etichettatura e presentazione delle indicazioni obbligatorie e facoltative, sui predetti dispositivi ricoprenti la bottiglia sono ammessi segni, indicazioni e immagini a norma di legge, di colore diverso da quello del dispositivo ricoprente, che devono essere ricompresi in un'area di dimensione quadrata, il cui lato non deve essere superiore al diametro maggiore della bottiglia.

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

a) Specificità della zona geografica

Fattori naturali

L'areale della denominazione «Prosecco», situato nella parte nord orientale dell'Italia, è caratterizzato da una giacitura di tipo pianeggiante con alcune zone collinari. Il clima di quest'area veneto-friulana è temperato: a nord la catena montuosa delle Alpi funge da barriera alle correnti fredde settentrionali e a sud il mare Adriatico è la via principale attraverso la quale arrivano i venti di scirocco, determinando una sufficiente piovosità soprattutto durante i mesi estivi, mitigando la temperatura e apportando la quantità idrica necessaria alla vite nelle fasi di accrescimento dei germogli e dei grappoli.

A fine estate, con il diminuire delle ore di sole e con la prevalenza dei venti secchi di bora da est, si verificano elevate escursioni termiche tra il giorno e la notte, nonché si rileva una buona presenza di sostanze aromatiche nell'uva, proprio nella fase conclusiva della maturazione.

L'area di produzione è ricca di minerali e microelementi; i suoli sono prevalentemente di origine alluvionale e mostrano una tessitura dominante argillosa-limosa, con una buona presenza di scheletro derivante dell'erosione delle dolomiti e dai depositi fluviali, che permette un buon drenaggio dei terreni.

Fattori storici e umani

I primi documenti in cui si cita un vino Prosecco risalgono alla fine del '600 e descrivono un vino bianco, delicato, che ha origine sul carso triestino e in particolare nel territorio di Prosecco, evidenziato tutt'ora con la possibilità di adottare la menzione «Trieste».

In seguito nel '700 e '800, la produzione di questo vino si è spostata e sviluppata prevalentemente nell'area collinare veneto friulana, come citato dal «Roccolo» nel 1754 «Di Monteberico questo perfetto Prosecco …» e confermato, poi, nel 1869 nella «Collezione ampelografia provinciale Trevigiana», in cui si cita: «fra le migliori uve bianche per le qualità aromatiche adatte alla produzione di vino dal fine profilo sensoriale».

In questi territori pedemontani ed in particolare nelle colline trevigiane, il Prosecco trova il suo *terroir* d'elezione, dove la conformazione e i terreni declivi della fascia collinare, i suoli e il clima, permettono di valorizzare le peculiarità del vitigno. Grazie alla fama della DOC «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene», riconosciuta dal Ministero nazionale nel 1969, la coltivazione delle uve idonee a produrre spumanti e frizzanti ha cominciato a interessare anche i territori pianeggianti, diffondendosi prima nella Provincia di Treviso, evidenziata con la possibilità di adottare la menzione «Treviso», e successivamente in altre Province del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia.

Negli anni '70 la crescente domanda e la rinomanza della qualità del Prosecco ha reso necessario tutelare il nome del prodotto, a difesa sia dei produttori che dei consumatori; il Prosecco è stato pertanto inserito nell'elenco dei «Vini da tavola a Indicazione geografica», in attuazione del decreto ministeriale 31 dicembre 1977. L'ulteriore miglioramento della qualità registrata negli ultimi decenni, unitamente all'opportunità di ampliare le produzioni anche mediante l'utilizzo di uve a bacca nera vinificate in rosso e la necessità di una maggiore tutela del nome a livello internazionale, hanno portato nel 2009 ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Prosecco» (decreto ministeriale 17 luglio 2009).

Le competenze degli operatori, abbinate alle pratiche affinate nel corso degli anni, hanno permesso quindi di garantire ai consumatori le medesime caratteristiche qualitative distintive della denominazione Prosecco, anche ad uno spumante rosé.

Il viticoltore deve adottare la giusta tecnica colturale per l'allevamento di una varietà così vigorosa come la Glera, che prevede, oltre all'orientamento verticale dei germogli e alla soppressione di quelli in sovrannumero, anche interventi di cimatura e legatura, al fine di ottenere un particolare microclima in prossimità del grappolo che consenta la corretta maturazione del potenziale aromatico della bacca, limitando il carico produttivo per ceppo.

Inoltre, l'adeguata resa produttiva e la corretta gestione della parete fogliare, dopo la fase di invaiatura, consentono alle uve da vinificare in rosso di accumulare idonee concentrazioni di sostanze polifenoliche atte a conferire la caratteristica colorazione rosa alla tipologia spumante rosé.

Il successo del Prosecco è dovuto essenzialmente alla capacità degli operatori di sviluppare, a partire dai primi anni del 1900, idonee tecniche di rifermentazione naturale, prima in bottiglia, poi in autoclave, come è citato in testi del 1937 «Prosecco (…) messo in botte si vende all'inizio della primavera destinandolo alla bottiglia ove riesce spumante».

Nell'ultimo secolo si è sviluppato nell'area di produzione una rete di alte professionalità tecnico-scientifiche finalizzata a perfezionare il metodo di produzione ed elaborazione del Prosecco consentendo di esaltare le caratteristiche che lo rendono riconoscibile e apprezzato dai consumatori nazionali ed internazionali. Determinante è stata la capacità degli operatori nello sperimentare e migliorare le tecnologie di vinificazione e di spumantizzazione del Prosecco attraverso le quali gli enologi riescono a preservare gli aromi dell'uva nel profilo aromatico del vino.
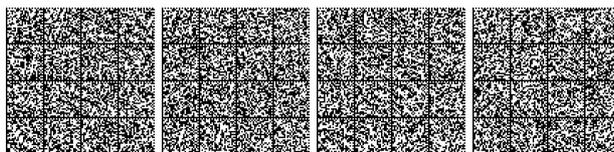
La capacità professionali degli operatori di esaltare al meglio le peculiarità del Prosecco, ha consentito a questo vino di ottenere numerosi premi a livello nazionale ed internazionale e di essere presente sulle migliori guide internazionali eno-gastronomiche.

b) Specificità del prodotto.

Il vitigno base da cui si ottiene il Prosecco è il Glera, semi - aromatico; possono concorrere poi, fino ad un massimo del 15%, altri otto vitigni, dagli autoctoni Bianchetta, Perera, Verdiso, Glera lunga agli internazionali Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero.

La tipologia di uve prodotte e della Glera in particolare, è caratterizzata da un moderato accumulo di zuccheri e da una buona presenza (maturità) di acidità e sostanze aromatiche, che permettono di ottenere un vino base, per la produzione di Prosecco, poco alcolico e dalla piacevole aromaticità.

Il vino Prosecco, nelle versioni spumante e frizzante, è tipicamente secco, con un profilo sensoriale dal colore giallo paglierino brillante o rosa tenue nella tipologia spumante rosé con perlage fine, in equilibrio con la persistenza della spuma.

All'olfatto, il vino è caratterizzato da spiccate note floreali (fiori bianchi, nella versione spumante rosé anche fiori rossi) e fruttate (mela, pera, frutta esotica e agrumi, nella versione spumante rosé si riscontrano anche sentori di fragola e lampone) che esprimono eleganza e finezza. Al gusto, presenta un equilibrio tra le componenti zuccherina ed acidica, che unite alla sapidità conferiscono note di freschezza, morbidezza e vivacità al palato.

Per esaltare le caratteristiche di questo particolare vino nella versione spumante si adotta il metodo «Martinotti» che prevede la rifermentazione naturale del vino base in grandi recipienti o autoclavi, dove il Prosecco acquista quel brio che lo rende vivace al palato.

Il Prosecco esprime così al meglio il proprio potenziale aromatico e di piacevolezza, tipicità e freschezza che lo rendono un vino apprezzato e richiesto dai consumatori nazionali ed internazionali.

Degna di nota è la produzione, benché contenuta, di vino Prosecco fermo, che presenta un profilo sensoriale analogo alle precedenti tipologie, ma dai marcati sentori di frutta e dal gusto impostato su una maggior sapidità e pienezza.

c) Legame causa-effetto tra ambiente e Prosecco.

Il clima temperato, con la presenza di piogge e venti caldi di scirocco durante l'estate, determinano il corretto sviluppo della pianta durante la fase vegetativa.

Le escursioni termiche tra giorno e notte, la corretta esposizione solare e i venti prevalentemente secchi di bora nella fase finale di maturazione della bacca, favoriscono la persistenza delle sostanze «acide» nonché la produzione di significative quantità di precursori aromatici che definiscono i sentori floreali e fruttati tipici del vino «Prosecco» e di adeguate concentrazioni di sostanze polifenoliche nelle uve da vinificare in rosso per la produzione della versione spumante rosé.

I suoli alluvionali, con tessitura argillosa-limosa, presentano una buona fertilità che consente di ottenere ottime produzioni in termini quantitativi, favorendo un moderato accumulo degli zuccheri e rendendo disponibili minerali e microelementi necessari all'ottenimento dell'equilibrata composizione chimico - sensoriale della bacca.

Questi terreni, con il contributo climatico particolare della zona, sono adatti alla coltivazione delle varietà destinate alla produzione di Prosecco, perché permettono di ottenere un vino base spumante non eccessivamente alcolico e dal profilo sensoriale/gustativo fresco, secco e fruttato, caratteristico del Prosecco, rendendolo riconoscibile ai consumatori nazionali ed internazionali.

Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia S.r.l. - sede amministrativa: via San Gaetano n. 74 - 36016 Thiene (Vicenza).

La società Valoritalia è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, in conformità alla vigente normativa della UE, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento).

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2018.

23A03699

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 giugno 2023.

Contingente e modalità di cessione delle tre monete d'oro da 20 euro dedicate a «La Storia delle Olimpiadi in Italia», in versione *proof*, e dei relativi trittici, millesimo 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 104112 del 28 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 6 del 9 gennaio 2023, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'oro da 20 euro dedicata a «La Storia delle Olimpiadi in Italia - Cortina 1956», in versione *proof*, millesimo 2023;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 104112 del 28 dicembre 2022, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'oro;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto n. 104112 del 28 dicembre 2022, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 10 gennaio 2023;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 104109 del 28 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 6 del 9 gennaio 2023, che
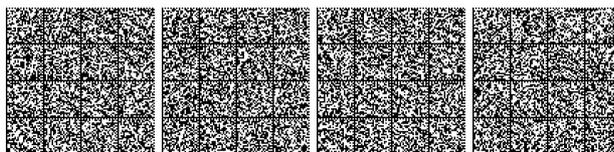
ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'oro da 20 euro dedicata a «La Storia delle Olimpiadi in Italia - Roma 1960», in versione *proof*, millesimo 2023;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 104109 del 28 dicembre 2022, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'oro;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto n. 104109 del 28 dicembre 2022, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 10 gennaio 2023;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 104108 del 28 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 6 del 9 gennaio 2023, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'oro da 20 euro dedicata a «La Storia delle Olimpiadi in Italia - Torino 2006», in versione *proof*, millesimo 2023;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 104108 del 28 dicembre 2022, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'oro;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto n. 104108 del 28 dicembre 2022, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 10 gennaio 2023;

Vista la nota del 24 gennaio 2023, n. 5486, con la quale l'Amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione nella seduta del 23 gennaio 2023, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2023;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del Tesoro del 27 gennaio 2023, prot. n. 6592/2023, concernente i prezzi di vendita delle monete per collezionisti, millesimo 2023;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione delle tre suddette monete d'oro e dei relativi trittici, in versione *proof*, millesimo 2023;

Decreta:

Art. 1.

I contingenti, in valore nominale, delle tre distinte monete d'oro da 20 euro dedicate a «La Storia delle Olimpiadi in Italia» e dei relativi trittici, in versione *proof*, millesimo 2023, aventi, rispettivamente, le caratteristiche di cui ai citati decreti del direttore generale del Tesoro nn. 104112, 104109 e 104108, indicati nelle premesse, sono così determinati:

- per la moneta d'oro da 20 euro dedicata a «La Storia delle Olimpiadi in Italia - Cortina 1956», euro 20.000,00, pari a 1.000 esemplari;

- per la moneta d'oro da 20 euro dedicata a «La Storia delle Olimpiadi in Italia - Roma 1960», euro 20.000,00, pari a 1.000 esemplari;

- per la moneta d'oro da 20 euro dedicata a «La Storia delle Olimpiadi in Italia - Torino 2006», euro 20.000,00, pari a 1.000 esemplari;

- per i trittici, composti dalle tre suddette monete d'oro da 20 euro, in versione *proof*, millesimo 2023, euro 30.000,00, pari a 500 trittici.

Art. 2.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le citate monete e i suddetti trittici, millesimo 2023, confezionati in appositi contenitori, nei periodi di seguito specificati:

- dal 7 settembre 2023 al 7 marzo 2024, la moneta d'oro da 20 euro dedicata a «La Storia delle Olimpiadi in Italia - Cortina 1956»;

- dal 7 settembre 2023 al 7 marzo 2024, la moneta d'oro da 20 euro dedicata a «La Storia delle Olimpiadi in Italia - Roma 1960»;

- dal 7 settembre 2023 al 7 marzo 2024, la moneta d'oro da 20 euro dedicata a «La Storia delle Olimpiadi in Italia - Torino 2006»;

- dal 7 settembre 2023 al 7 marzo 2024, i trittici composti dalle tre suddette monete.

Le modalità di acquisto e di pagamento delle monete e dei trittici sono di seguito descritte:

- online su www.shop.ipzs.it;

- direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

- presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

- mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

- il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle Pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

- mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito http://www.shop.ipzs.it/.

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

- numero verde IPZS: 800864035;
- e-mail: informazioni@ipzs.it;
- internet: www.shop.ipzs.it/contact.

Le monete e i trittici sono ceduti applicando uno sconto del 5% per ordini a partire da 50 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti di ciascuna delle monete dedicate a «La Storia delle Olimpiadi in Italia», in versione *proof*, sono così distinti:

da 1 a 49 unità euro 500,00;

da 50 unità euro 475,00.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti di ciascun trittico, in versione *proof*, sono i seguenti:

da 1 a 49 unità euro 1.500,00;

da 50 unità euro 1.425,00.

Art. 3.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete e dei trittici richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete e dei citati trittici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2023

Il direttore generale del Tesoro
BARBIERI HERMITTE

23A03617

DECRETO 14 giugno 2023.

Contingente e modalità di cessione della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri - Paradiso», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 100704 del 15 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 27 dicembre 2022, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri – Paradiso», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 100704 del 15 dicembre 2022, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto n. 100704 del 15 dicembre 2022, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la nota del 24 gennaio 2023, n. 5486, con la quale l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione nella seduta del 23 gennaio 2023, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2023;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del Tesoro del 27 gennaio 2023, prot. n. 6592/2023, concernente i prezzi di vendita delle monete per collezionisti, millesimo 2023;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'argento in versione *fior di conio*, millesimo 2023;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento da 5 euro celebrativa del «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri - Paradiso», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 100704 del 15 dicembre 2022, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dal 13 settembre 2023.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'argento, in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, è stabilito in euro 30.000,00, pari a seimila monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 13 marzo 2024.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it;

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli Enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sotto-indicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Le monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da cento unità e del 12% per ordini a partire da cinquecento unità.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it;

internet: www.shop.ipzs.it/contact

I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, in versione *fior di conio* con elementi colorati, sono così distinti:

da	1	a	99	unità	€	58,28
da	100	a	499	unità	€	53,69
da	500	a		unità	€	51,39

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2023

Il direttore generale del Tesoro
BARBIERI HERMITTE

23A03618

DECRETO 14 giugno 2023.

Contingente e modalità di cessione della moneta d'oro da 20 euro dedicata a «La riedizione della Lira - 5 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2023.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 86123 del 26 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 5 novembre 2022, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'oro da 20 euro dedicata a «La riedizione della Lira - 5 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2023;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 86123 del 26 ottobre 2022, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto n. 86123 del 26 ottobre 2022, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la nota del 24 gennaio 2023, n. 5486, con la quale l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione nella seduta del 23 gennaio 2023, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2023;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del Tesoro del 27 gennaio 2023, prot. n. 6592/2023, concernente i prezzi di vendita delle monete per collezionisti, millesimo 2023;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'oro in versione *reverse proof*, millesimo 2023;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'oro da 20 euro dedicata a «La riedizione della Lira - 5 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2023, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 86123 del 26 ottobre 2022, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dal 18 settembre 2023.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'oro, in versione *reverse proof*, millesimo 2023, è stabilito in euro 19.980,00, pari a novecentonovantanove monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 18 marzo 2024.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it;

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sotto-indicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it;

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le monete d'oro sono cedute applicando uno sconto del 5% per ordini a partire da cinquanta unità.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	49	unità	€	599,00
da	50			unità	€	569,05

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2023

Il direttore generale del Tesoro
BARBIERI HERMITTE

23A03620

DECRETO 14 giugno 2023.

Contingente e modalità di cessione della moneta d'oro da 50 euro dedicata a «La riedizione della Lira - 5 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2023.

IL DIRETTORE
GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 86124 del 26 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 259 del 5 novembre 2022, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'oro da 50 euro dedicata a «La riedizione della Lira - 5 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2023;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 86124 del 26 ottobre 2022, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto n. 86124 del 26 ottobre 2022, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la nota del 24 gennaio 2023, n. 5486, con la quale l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio Consiglio di amministrazione nella seduta del 23 gennaio 2023, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2023;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del Tesoro del 27 gennaio 2023, prot. n. 6592/2023, concernente i prezzi di vendita delle monete per collezionisti, millesimo 2023;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'oro in versione *reverse proof*, millesimo 2023;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'oro da 50 euro dedicata a «La riedizione della Lira - 5 Lire», in versione *reverse proof*, millesimo 2023, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 86124 del 26 ottobre 2022, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dal 18 settembre 2023.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'oro, in versione *reverse proof*, millesimo 2023, è stabilito in euro 49.950,00, pari a n. 999 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 18 marzo 2024.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

online su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le monete d'oro sono cedute applicando uno sconto del 5% per ordini a partire da 50 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da 1 a 49 unità euro 1.099,00;

da 50 unità euro 1.044,05.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2023

Il direttore generale del Tesoro
BARBIERI HERMITTE

23A03621

DECRETO 15 giugno 2023.

Contingente e modalità di cessione della moneta d'oro da 20 euro dedicata al «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri - Paradiso», in versione *proof*, millesimo 2023.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 100705 del 15 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 27 dicembre 2022, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'oro da 20 euro celebrativa del «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri – Paradiso», in versione *proof*, millesimo 2023;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 100705 del 15 dicembre 2022, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto n. 100705 del 15 dicembre 2022, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la nota del 24 gennaio 2023, n. 5486, con la quale l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione nella seduta del 23 gennaio 2023, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2023;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del tesoro del 27 gennaio 2023, prot. n. 6592/2023, concernente i prezzi di vendita delle monete per collezionisti, millesimo 2023;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'oro in versione *proof*, millesimo 2023;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'oro da 20 euro dedicata al «700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri – Paradiso», in versione *proof*, millesimo 2023, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 100705 del 15 dicembre 2022, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dal 13 settembre 2023.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'oro, in versione *proof*, millesimo 2023, è stabilito in euro 30.000,00, pari a millecinquecento monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 13 marzo 2024.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

on-line su www.shop.ipzs.it;

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipa-

tamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it, per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sotto-indicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it;

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le monete sono cedute applicando uno sconto del 5% per ordini a partire da cinquanta unità.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari di monete, sono così distinti:

da	1	a	49	unità	€	480,00
da	50			unità	€	456,00

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2023

Il direttore generale del Tesoro
BARBIERI HERMITTE

23A03619

DECRETO 15 giugno 2023.

Contingente e modalità di cessione della moneta d'argento rodiato da 10 euro, con effetto tridimensionale, celebrativa dell'edizione del torneo internazionale di golf «Ryder Cup 2023», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 104105 del 28 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 2 del 3 gennaio 2023, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'argento rodiato da 10 euro, con effetto tridimensionale, celebrativa dell'edizione del torneo internazionale di golf «Ryder Cup 2023», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 104105 del 28 dicembre 2022, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta;

Visto, in particolare, l'art. 4 del suddetto decreto n. 104105 del 28 dicembre 2022, che ha stabilito il corso legale della citata moneta a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la nota del 24 gennaio 2023, n. 5486, con la quale l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione nella seduta del 23 gennaio 2023, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2023;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del Tesoro del 27 gennaio 2023, prot. n. 6592/2023, concernente i prezzi di vendita delle monete per collezionisti, millesimo 2023;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare le prenotazioni e la distribuzione della suddetta moneta d'argento rodiato da 10 euro, in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023;

Decreta:

Art. 1.

La moneta d'argento rodiato da 10 euro, con effetto tridimensionale, celebrativa dell'edizione del torneo internazionale di golf «Ryder Cup 2023», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, avente le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 104105 del 28 dicembre 2022, indicato nelle premesse, confezionata in apposito contenitore, sarà disponibile dal 18 settembre 2023.

Art. 2.

Il contingente, in valore nominale, della suddetta moneta d'argento rodiato, in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, è stabilito in euro 100.000,00, pari a n. 10.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 18 marzo 2024.

Le modalità di acquisto e di pagamento sono di seguito descritte:

online su www.shop.ipzs.it

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., con pagamento in contanti, nei limiti previsti dalla legge, oppure tramite POS;

presso gli spazi espositivi del Poligrafico in occasione di eventi o mostre del settore;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it riservata alle società, pubbliche amministrazioni, fondazioni, nonché a tutti i soggetti pubblici o privati, compresi gli enti e le società ad essi collegati, cui la moneta è dedicata;

il pagamento - salvo specifici accordi di consegna in «conto vendita» che potranno essere sottoscritti dal Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. con i soggetti cui è dedicata la moneta - dovrà essere effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., ad eccezione delle Pubbliche amministrazioni che, ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012, pagheranno a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura;

mediante richiesta d'acquisto, da inviare via e-mail all'indirizzo protocollo@ipzs.it per gli ordini i cui quantitativi rientrino nelle fasce di sconto sottoindicate.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario, salvo condizioni specifiche previste nel sito www.shop.ipzs.it

Qualora le richieste eccedano le disponibilità, si procederà al riparto proporzionale.

Il Poligrafico può riservare una quota del contingente per la distribuzione presso i propri punti vendita, in occasione di mostre o eventi e per le necessità della pubblica amministrazione.

Per le richieste di informazioni e chiarimenti, si indicano i seguenti riferimenti:

numero verde IPZS: 800864035;

e-mail: informazioni@ipzs.it

internet: www.shop.ipzs.it/contact

Le monete sono cedute applicando uno sconto, rispetto al prezzo IVA inclusa, dell'8% per ordini a partire da 100 unità e del 12% per ordini a partire da 300 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, esclusa IVA, per acquisti unitari di monete, in versione *fior di conio* con elementi colorati, sono così distinti:

da 1 a 99 unità euro 100,16;

da 100 a 299 unità euro 92,30;

da 300 unità euro 88,36.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle descritte monete.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2023

Il direttore generale del Tesoro
BARBIERI HERMITTE

23A03622

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 15 giugno 2023.

Proroga con modifiche dell'ordinanza 28 maggio 2015, recante: «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32, comma 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» relativamente al potere del Ministro della sanità di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visto l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 28 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 marzo 1989, n. 73, concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da brucellosi;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 novembre 1992, n. 276, recante «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 novembre 1994, n. 277, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 maggio 1996, n. 125, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 luglio 1996, n. 160, recante «Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante «Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante «Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini»;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2014/288/UE del 12 maggio 2014 concernente i requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi cofinanziati dall'Unione e che abroga la decisione 2008/940/CE;

Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto il regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144, prorogata, da ultimo, con l'ordinanza del Ministro della salute 14 giugno 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 25 giugno 2022, n. 147;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016 di modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che introduce, dal 2 settembre 2017, l'obbligo della compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4) esclusivamente in modalità informatica;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione di esecuzione n. 2017/1910/UE della Commissione del 17 ottobre 2017, con cui l'Italia è stata dichiarata ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 per le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi, nonché alla tracciabilità di determinati animali;
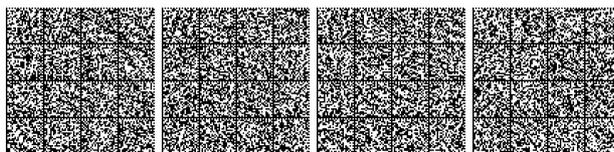
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per le norme relative ai movimenti di animali terrestri e uova da cova all'interno dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo *status* di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/690 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo *status* di indenne da malattia dei compartimenti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello *status* di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2021/385 della Commissione del 2 marzo 2021, che modifica l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi (*B.melitensis*), gli allegati I e II della decisione 2003/4677CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l'approvazione dello *status* di indenne da malattia e dello *status* di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;

Visto l'accordo 28 aprile 2022, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 281 del 1997 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente: «Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente *status* sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis*, da *Mycobacterium tubercolosis* (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica». (rep. atti n. 54/CSR) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 2022;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *g)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)*, *l)*, *n)*, *o)* e *p)* della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»;

Visto il decreto del Ministro della salute 21 ottobre 2022, concernente la determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 5 gennaio 2023, n. 4;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 gennaio 2023 concernente l'adozione dei programmi obbligatori di eradicazione per tubercolosi e brucellosi nei bovini e bufalini e brucellosi negli ovini e caprini per l'anno 2023 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 aprile 2023, n. 80;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023 recante il manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 maggio 2023, n. 113;

Considerato che, con l'applicazione dei piani di eradicazione previsti dall'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 anche a seguito delle proroghe disposte con le ordinanze del Ministro della salute 6 giugno 2017, 11 maggio 2018, 13 maggio 2019, 23 giugno 2020, 23 giugno 2021, 14 giugno 2022 è stato accertato un generale calo di prevalenza delle malattie infettive ivi disciplinate;
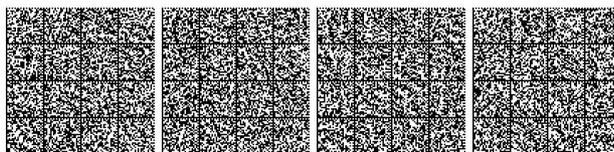
Considerato che, con la citata decisione di esecuzione (UE) n. 2021/385, lo *status* di ufficialmente indenne è stato assegnato alla Regione Molise per tubercolosi bovina, alla Provincia di Matera per tubercolosi bovina, alle Province di Sud Sardegna e Città metropolitana di Cagliari per tubercolosi bovina, alla Regione Abruzzo per brucellosi ovi-caprina, alle Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Taranto per brucellosi ovi-caprina, alle Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Lecce per brucellosi bovina, alle Province di Avellino, Benevento e Napoli per brucellosi bovina e bufalina;

Rilevato che l'applicazione delle misure sanitarie contenute nell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e successive modificazioni ha consentito all'Italia di adempiere a quanto raccomandato dalla Commissione europea nel *report* dell'*audit* FVO 6979 del 2013 sulla brucellosi, svoltosi nelle Regioni Puglia e Calabria, e nel *report* dell'*audit* FVO 8407 del 2010 per la valutazione delle attività di eradicazione della tubercolosi, come attestato dalla stessa Commissione nell'ambito del *general audit* per la valutazione del *Country Profile* svoltosi nei giorni 12-16 dicembre 2016;

Ritenuto necessario continuare ad assicurare livelli elevati di tutela della salute animale e di sanità pubblica anche in relazione all'attuale situazione sanitaria;

Sentiti il Centro di referenza nazionale per le brucellosi, il Centro di referenza nazionale per la tubercolosi da M.bovis e il Centro di referenza nazionale per lo studio dei retrovirus correlati alle patologie infettive dei ruminanti;

Vista la proposta della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari formulata da ultimo con nota n. 14985 del 6 giugno 2023;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023 concernente le deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2023, n. 59;

Ritenuto pertanto necessario, per i motivi suesposti, confermare le misure urgenti introdotte con la citata ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e successive modificazioni, posto che le attività di sorveglianza veterinaria sono indispensabili per garantire l'attuazione delle misure di prevenzione che, stante il carattere zoonotico delle malattie, interessano l'uomo;

Ordina:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015

1. All'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 citata in premessa, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 3, comma 1, la parola «proprietario» è sostituita dalla seguente: «operatore»;

b) all'art. 3, comma 2, la parola «proprietario» è sostituita dalla seguente: «operatore»;

c) all'art. 3, comma 4, le parole «proprietario o detentore» sono sostituite dalla seguente: «operatore»;

d) all'art. 5, comma 1, lettera *d)*, le parole «proprietario o detentore» sono sostituite dalla seguente: «operatore»;

e) all'art. 5, comma 4, le parole «proprietario o detentore» sono sostituite dalla seguente: «operatore»;

f) all'art. 9, comma 6, la parola «proprietario» è sostituita dalla seguente: «operatore»;

g) all'art. 9, comma 10, le parole «senza proprietario» sono sostituite dalle seguenti: «non identificabili»;

h) all'art. 9, comma 11, la parola «proprietario» è sostituita dalle seguenti: «operatore responsabile»;

i) all'art. 12, comma 2, le parole «senza proprietario» sono soppresse;

l) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Misure sanitarie per le stalle di transito presenti sul territorio nazionale).* — 1. Su tutto il territorio nazionale le stalle di transito costituiscono unità epidemiologiche distinte da ogni altra struttura zootecnica e, in quanto tali, sono fisicamente e funzionalmente separate da altri stabilimenti da riproduzione o da ingrasso.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, lettera *d)* del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, l'operatore della stalla di transito deve assicurare il trasferimento ad altra attività non di sua proprietà di ogni animale introdotto per un massimo di trenta giorni.

3. In caso di permanenza degli animali oltre i termini indicati al comma 2, il Servizio veterinario applica all'operatore della stalla di transito le sanzioni di cui all'art. 13, comma 1.

4. La registrazione della stalla di transito è revocata ai sensi dell'art. 13, comma 3 e nei casi previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136.

5. Al fine di evitare contatti fisici diretti o indiretti, gli operatori delle stalle di transito garantiscono la netta separazione degli animali destinati direttamente al macello da quelli da vita nonché degli animali con qualifica sanitaria differente. In caso di mancata applicazione di quanto previsto al periodo precedente, il Servizio veterinario esegue sugli animali da vita, a spese dell'operatore, tutti i controlli previsti dai piani di risanamento. In alternativa può essere disposto l'invio al macello.

6. In caso di correlazione epidemiologica con focolai di infezione in altri stabilimenti o nel caso di riscontro di lesioni in sede di macellazione, il Servizio veterinario controlla tutti gli animali ancora presenti nella stalla di transito con spese a carico dell'operatore. In caso di positività di uno o più animali, tutti gli animali correlati con il focolaio sono abbattuti entro quindici giorni attuando le procedure di disinfezione della stalla.

7. Il Servizio veterinario esegue controlli presso le stalle di transito almeno una volta a trimestre. Inoltre il Servizio veterinario effettua controlli sui dati presenti nel sistema informativo VETINFO. In caso di non conformità esegue controlli aggiuntivi in stalla sulla regolarità della documentazione e sull'identificazione degli animali presenti e, se necessario, dispone ulteriori approfondimenti diagnostici.

8. Le attività di controllo sulle stalle di transito sono rendicontate utilizzando l'apposita funzionalità informatica disponibile nel portale VETINFO accessibile tramite l'indirizzo www.vetinfo.it»;

m) l'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Misure sanitarie per gli animali da ingrasso in tutto il territorio nazionale).* — 1. Fermo restando quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 2016/429 e dall'art. 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2020/688, gli stabilimenti da ingrasso sono costituiti da animali provenienti da stabilimenti indenni da tubercolosi, brucellosi, leucosi e indenni da brucellosi, sottoposti ad accertamento diagnostico favorevole, nei trenta giorni precedenti l'introduzione: nei confronti della tubercolosi, se trattasi di animali di età superiore a sei settimane; nei confronti della brucellosi bovina se trattasi di animali di età superiore a dodici mesi; nei confronti della leucosi se trattasi di animali di età superiore a ventiquattro mesi; nei confronti della brucellosi ovi-caprina se trattasi di animali di età superiore a sei mesi.

2. I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati nei trenta giorni successivi alla data d'introduzione nello stabilimento, a condizione che gli animali introdotti possano essere tenuti isolati fisicamente dagli altri animali in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto fino all'ottenimento dei risultati della prova.

3. Le regioni e le province autonome, oltre ai controlli di cui al comma 1, possono sottoporre a prelievo al macello un campione statisticamente significativo di animali da ingrasso di età superiore ai dodici mesi selezionato sulla base della prevalenza attesa a livello regionale per indagine sulla brucellosi.

4. Gli stabilimenti da ingrasso possono movimentare animali, direttamente o attraverso una stalla di transito, esclusivamente verso un macello o altri stabilimenti da ingrasso.

5. Nei territori indenni i controlli diagnostici per il mantenimento dello *status* di indenne degli stabilimenti da ingrasso sono svolti oltre che al macello anche attraverso le prove diagnostiche ufficiali pre-movimentazione degli animali in età di controllo movimentati verso altri stabilimenti da ingrasso. Le prove sono eseguite negli stabilimenti di origine che sono stati selezionati per il controllo in applicazione del programma di sorveglianza elaborato nella provincia o regione in conformità al regolamento delegato (UE) n. 2020/689 e si effettuano secondo le modalità descritte al comma 1. Nella sezione «Statistiche-Cruscotti sanità animale» del portale VETINFO è possibile verificare per ciascun territorio il numero di controlli pre-movimentazione effettuati negli stabilimenti da ingrasso su capi destinati ad altri stabilimenti.

6. I controlli diagnostici per la movimentazioni di animali da territori non indenni verso territori indenni restano disciplinati dall'accordo del 28 aprile 2022 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il « Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente *status* sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis*, da *Mycobacterium tubercolosis* (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica».

7. Il Servizio veterinario rendiconta le attività dei controlli negli stabilimenti da ingrasso utilizzando l'apposita funzionalità informatica disponibile nel portale VETINFO.»;

n) l'art. 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Sanzioni).* — 1. L'operatore della stalla di transito che non ottempera all'obbligo di cui all'art. 6, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 17, comma 4 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

2. Il Servizio veterinario provvede a ripetere, con spese a carico dell'operatore della stalla di transito, le prove ufficiali di cui all'art. 4 e provvede ad assegnare un termine non superiore a trenta giorni entro il quale deve essere perfezionata la vendita.

3. Nel caso in cui la violazione di cui al comma 1 venga commessa per più di due volte nel corso dell'anno solare, è disposta la revoca della registrazione.».

Art. 2.

Proroga dell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015

1. La presente ordinanza ha efficacia dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti.

2. Le misure previste dall'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 come modificata dal presente provvedimento, prorogate, da ultimo, con l'ordinanza del Ministro della salute 14 giugno 2022 fino al 30 giugno 2023, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2023.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2023

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
GEMMATO

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1939

23A03735

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 14 giugno 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Industria vetraria Valdarnese - I.V.V. - società cooperativa», in San Giovanni Valdarno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del Made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Industria vetraria Varldarnese - I.V.V. società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2022, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 3.650.071,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 9.711.757,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 6.183.201,00;

Considerato che in data 2 marzo 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Industria vetraria Valdarnese- I.V.V. - società cooperativa», con sede in San Giovanni Valdarno (AR) (codice fiscale 00100900513) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Susanna Bugiardi, nata a Perugia (PG) il 25 luglio 1959 (codice fiscale BGRSNN59L65G478V), ivi domiciliata in via Campo di Marte n. 4/O/4.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 giugno 2023

Il Ministro: URSO

23A03709

DECRETO 15 giugno 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lavora con noi società cooperativa», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Visto il d.d. del 27 agosto 2019 n. 118/SAA/2019, con il quale la società cooperativa «Lavora con noi società cooperativa» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore dell'avv. Selene Zaniboni;

Considerato quanto emerge dalla relazione informativa pervenuta in data 13 gennaio 2021, nella quale il commissario liquidatore ha evidenziato la situazione patrimoniale della società cooperativa, dalla quale si evince uno stato di insolvenza, in quanto sono stati rilevati soli debiti per un importo di circa euro 279.188,67 a fronte dell'impossibilità di recupero di qualsiasi credito;

Considerato che in data 30 marzo 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il commissario ha rinunciato espressamente alla formulazione di osservazioni e/o controdeduzioni con nota del 31 marzo 2023;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è individuato, ai sensi della direttiva ministeriale del 9 giugno 2022 e dalla direttiva direttoriale del 1° agosto 2022, recante «Istituzione nuova banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* codice civile e legge n. 400/1975», tramite processo automatizzato tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, nel rispetto dei criteri di complessità della procedura, professionale, territoriale e di rotazione, fermo restando che «L'amministrazione, in casi specifici, si riserva la facoltà di orientarsi diversamente in maniera motivata, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico»;

Ritenuto che, nel caso di specie, l'avv. Selene Zaniboni è più che idonea rispetto ai criteri fissati dalle predette direttive, ha ben operato nel corso della procedura di scioglimento ed è pienamente a conoscenza delle problematiche della società cooperativa in argomento;

Ritenuto, altresì, utile preservare il patrimonio informativo maturato dal predetto commissario liquidatore nel corso della procedura di scioglimento per atto dell'autorità, ai fini del miglior perseguimento dell'interesse pubblico;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Lavora con noi società cooperativa», con sede in Napoli (codice fiscale 07618461219), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Selene Zaniboni, nata a Mantova il 16 aprile 1980 (codice fiscale ZNBSLN80D56E897K), domiciliata in Napoli, viale Michelangelo, n. 85 is. B scala 5, già commissario liquidatore della procedura di scioglimento d'ufficio.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 giugno 2023

Il Ministro: URSO

23A03623

DECRETO 15 giugno 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Olbia Mitili società cooperativa a r.l. - in liquidazione», in Olbia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese

e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Viste le risultanze della revisione della Lega nazionale delle cooperative e mutue, conclusa con la proposta di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ordinario *ex* art. 2545-*octiesdecies* nei confronti della società cooperativa «Olbia Mitili società cooperativa a r.l. - in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.249.732,00, si riscontra una massa debitoria di euro 3.265.068,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 2.040.784,00;

Considerato che in data 8 novembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Olbia Mitili società cooperativa a r.l.- in liquidazione», con sede in Olbia (SS) (codice fiscale 00372250902) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Mario Salaris, nato a Cagliari (CA) il 20 ottobre 1973 (codice fiscale SLRMRA73R20B354A), ivi domiciliato in via Bellini n. 9.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 giugno 2023

Il Ministro: URSO

23A03710

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Mirtazapina, «Zapin».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 136 del 14 giugno 2023

Procedura europea n. DK/H/3310/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ZAPIN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Ecupharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Mazzini n. 20 - 20123 - Milano (MI), Italia.

Confezione: «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050628015 (in base 10) 1J91FH (in base 32).

Principio attivo: Mirtazapina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Actavis Ltd. - BLB 015, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050628015 (in base 10) 1J91FH (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).
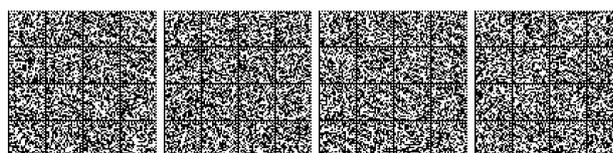
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 050628015 (in base 10) 1J91FH (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 9 marzo 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03624

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Salmeterolo e Fluticasone, «Salmeterolo e Fluticasone ELC».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 137 del 14 giugno 2023

Procedura europea n. SE/H/2191/002-003/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SALMETEROLO E FLUTICASONE ELC, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette(Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: ELC Group s.r.o., con sede legale e domicilio fiscale in Karolinska 650/1, Karlin, 186 00 Praga 8, Repubblica Ceca (CZ).

Confezioni:

«50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione, pre-dosata» 1 inalatore in plastica da 60 inalazioni in blister OPA/AL/PVC-CARTA/PET/AL/HSL - A.I.C. n. 050478015 (in base 10) 1J4GXZ (in base 32);

«50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione, pre-dosata» 1 inalatore in plastica da 60 inalazioni in blister OPA/AL/PVC-CARTA/PET/AL/HSL - A.I.C. n. 050478027 (in base 10) 1J4GYC (in base 32).

Principio attivo: salmeterolo xinafoato e fluticasone propionato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Cipla Europe NV - De Keyserlei 58-60, Box-19, 2018 Anversa, Belgio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 18 gennaio 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03625

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di complesso ferro (II) glicina-solfato, «Niferex».

Estratto determina AAM/PPA n. 413/2023 del 21 giugno 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS): n. 1 variazione di tipo II, C.I.z:

modifica ai paragrafi 3, 4.6, 5.3 e 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafi corrispondenti del foglio illustrativo, conformemente a quanto stabilito in corso di procedura di *repeat use* SE/H/0270/001/E/02.

Relativamente al medicinale NIFEREX (A.I.C. n. 036743) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 036743019 - «100 mg capsule rigide gastroresistenti» 50 capsule in blister PP/AL/CARTA;

A.I.C.: 036743058 - «100 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister PP/AL/CARTA.

Codice pratica: VC2/2022/457.

Numero procedura: SE/H/0270/001/II/052.

Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.a. (codice fiscale 00471770016).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03700

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dantrolene sodico liofilizzato, «Dantrium».

Estratto determina AAM/PPA n. 424/2023 del 21 giugno 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

n. 1 variazione di tipo II, C.I.4: armonizzazione tramite procedura WS degli stampati delle formulazioni di dantrolene sodico per
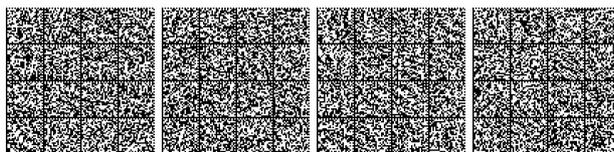
via endovenosa autorizzati a livello nazionale nell'UE. Si modificano di conseguenza i paragrafi dal 4.1 al 4.8, dal 5.1 al 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Relativamente al medicinale DANTRIUM (A.I.C. n. 024372) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 024372082 - «20 mg polvere per soluzione per infusione» 36 flaconcini;

A.I.C.: 024372094 - «20 mg polvere per soluzione per infusione» 12 flaconcini.

Codice pratica: VC2/2021/247.

Numero procedura: DE/H/XXXX/WS/947.

Titolare A.I.C.: Norgine Italia S.r.l. (codice fiscale 11116290153).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03701

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI *ex*-Tabacchi relativo ad aprile 2023, è pari a: 118,40. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti http://www.cdp.it/

con riguardo al buono risparmio sostenibile, l'indice STOXX EUROPE 600 ESG-X giugno 2023 è pari a: 172,94. Il valore è pari al valore ufficiale di chiusura dell'indice STOXX Europe 600 ESG-X rilevato nel giorno 14 giugno 2023. Informazioni sulle serie di buoni fruttiferi interessate, sul relativo meccanismo di indicizzazione e sugli eventuali premi, sono disponibili sul sito internet di Cassa depositi e prestiti http://www.cdp.it/

23A03723

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore della Convezione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 93 del 12 luglio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2022.

In conformità al suo art. 26.2, la Convenzione è entrata in vigore il 28 dicembre 2022.

23A03626

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia d'oro al merito Aeronautico.

Con decreto ministeriale 38 datato 14 giugno 2023 è stata concessa la medaglia d'oro al merito Aeronautico conferita all'*Air Chief* Marshal Zaheer Ahmad Baber Sidhu, nato il 16 aprile 1965 in Pakistan, con la seguente motivazione: «L'*Air Chief* Marshal Zaheer Ahmed Baber Sidhu, *Chief of Air Staff of the Pakistan Air Force*, nell'ambito delle cordiali relazioni tra l'Italia e il Pakistan, attraverso la promozione dell'integrazione, standardizzazione, interoperabilità e promuovendo una costante e costruttiva collaborazione tesa allo sviluppo di sinergie nell'ambito aerospaziale, nella guerra elettronica e informatica, così come nelle scienze tecnologiche specifiche, forniva un contributo determinante finalizzato ad ampliare ulteriormente la cooperazione esistente tra la *Pakistan Air Force* e l'Aeronautica militare italiana. In particolare, l'*Air Chief* Marshal Baber, in occasione dell'operazione denominata "Aquila Omnia *bis*",che ha portato all'attivazione di un nuovo ponte aereo con i paesi limitrofi all'Afghanistan per consentire il trasporto in Italia di altri collaboratori delle Forze armate italiane e i loro nuclei familiari, palesava piena disponibilità nel rendere utilizzabili le basi aeree pakistane a supporto dell'operazione. In tale contesto, nell'ambito operativo e logistico, risultava determinante, con il suo innovativo pensiero e proattivo operato, all'incremento e rafforzamento dei rapporti bilaterali, agevolando il raggiungimento di risultati di assoluto rilievo e contribuendo, in maniera decisiva, a elevare il prestigio dell'Aeronautica militare italiana nel contesto internazionale». Territorio nazionale ed estero, marzo 2021 - febbraio 2023.

23A03627

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-148) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
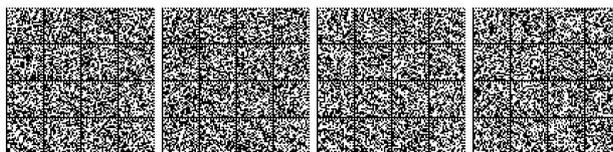
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.